

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1969

(20^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni (1):

« Provvedimenti urgenti per l'Università »
(873) (D'iniziativa dei senatori Codignola ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 358, 361, 363, 367, 372 373, 374, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 385 386, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
ANTONICELLI	363, 371, 377
ARNONE	371, 377, 379, 380, 384, 385, 386, 391
BERTOLA, relatore	358, 372, 373, 376, 377, 382 384, 385, 386, 389, 392, 395
BONAZZOLA RUHL Valeria	391
BURTULO	377, 378, 379, 381, 389
CASTELLACCIO	370, 371, 383, 384
CODIGNOLA	363, 364, 366, 372, 379, 380, 384 385, 387, 389, 390, 391, 392, 393
CUCCU	361, 363, 364, 373
DE ZAN	377, 378, 380, 381, 383
FALCUCCI Franca	379, 381, 383
FARNETI Ariella	384, 385, 390, 391

FERRARI-AGGRADI, ministro della pubblica istruzione	Pag. 383, 385, 386, 387, 389 390, 391, 393, 394, 395, 396
FORTUNATI	367, 373, 379, 380, 388, 390, 393, 396
IANNELLI	372, 379, 390, 391, 392, 393
PAPA	385
PIOVANO	378, 382, 384, 387, 391
PREMOLI	366, 367, 368, 375, 377, 395, 396
ROMANO	384, 385, 386, 389, 392, 396
ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pub- blica istruzione	374, 376, 377, 380, 382, 388, 392
SOTGIU	359, 363, 377, 379, 381, 389, 390
SPIGAROLI	367, 368, 377, 378, 380, 381 385, 387, 388, 389, 390, 392, 393
TREU	358, 382
ZACCARI	382, 384, 385, 386, 393

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Arnone, Bertola, Bonazzola Rühl Valeria, Burtulo, Castellaccio, Codignola, De Zan, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Germanò, Iannelli, La Rosa, Papa, Piovano, Premoli, Romano, Russo, Sotgiu, Spigaroli, Treu e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Pellicanò e Renda sono sostituiti rispettivamente dai senatori Cuccu e Fortunati.

(1) Stralcio dell'articolo 6 e rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 873-bis con il titolo: « Disposizioni transitorie sui concorsi per i docenti universitari e per le abilitazioni alla libera docenza ».

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Ferrari Aggradi ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Rosati.

Z A C C A R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Codignola ed altri: « Provvedimenti urgenti per l'Università » (873) (1)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Codignola, Carraro, Bertola e Iannelli: « Provvedimenti urgenti per l'Università ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo che il disegno di legge, già affidato alla nostra Commissione in sede referente ed esaminato in tale sede il 22 e il 23 ottobre, è stato deferito dalla Presidenza del Senato alla sede deliberante su unanime richiesta della Commissione.

T R E U . Desidero, in via preliminare, comunicare che ieri la 1ª Commissione ha esaminato il disegno di legge in sede consultiva, decidendo alla fine di esprimere parere favorevole con alcune osservazioni.

In particolare si richiama l'attenzione della Commissione di merito sui seguenti punti:

1) la liberalizzazione immediata, senza opportuni limiti e condizioni, potrebbe provocare un numero di iscrizioni nuove che le università italiane, nella quasi totalità, sarebbero impreparate ad accogliere e per le quali sarebbero necessarie nuove provvidenze edilizie;

2) l'apertura di nuove iscrizioni di studenti impone l'immediato bando di concorso per docenti e assistenti e la proroga sia pure breve dei termini per i trasferimenti,

(1) Stralcio dell'articolo 6 e rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 873-bis con il titolo: « Disposizioni transitorie sui concorsi per i docenti universitari e per le abilitazioni alla libera docenza ».

per le nuove nomine e per le nuove richieste di concorso;

3) nessuna delle disposizioni da emanare in via provvisoria deve pregiudicare la riforma generale in atto.

Il potere-dovere, ad esempio delle facoltà di pronunziarsi sul piano degli studi presentato dagli studenti deve essere armonizzato col potere dovere previsto in sede di riforma generale, per gli organi competenti, ai fini dei limiti da definire, nell'ambito nazionale, in dipendenza del valore legale della laurea e il numero degli insegnamenti da stabilire per il conseguimento di tale titolo di studio.

B E R T O L A , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto, durante il dibattito in sede referente la Commissione ritenne opportuno, pur accettando la sostanza del provvedimento, apportare ad esso alcune modifiche, specialmente all'articolo 1 che è indubbiamente il più importante. La più rilevante modifica apportata a tale articolo consiste nell'aggiunta, dopo il primo, del seguente comma: « Gli studenti che frequentano gli anzidetti corsi annuali integrativi, se obbligati, hanno diritto al rinvio del servizio militare a mente delle vigenti disposizioni in materia ». La Commissione inoltre ha mutato leggermente la definizione dei corsi, chiamandoli corsi integrativi, anzichè propedeutici; ed infine, ha aggiunto al termine dell'articolo il seguente comma: « Indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria superiore posseduto, chiunque sia fornito di laurea può iscriversi ad altro corso di laurea ». Si tratta, invero, di una novità importante, che è stata, all'unanimità, ritenuto opportuno introdurre.

All'articolo 2 non sono state apportate modifiche sostanziali ma solo formali, sostituendo, nel primo comma, le parole « nel numero di insegnamenti fissato dal Consiglio di facoltà » con le altre « nel numero di insegnamenti stabilito », dato che in realtà non si trattava di una competenza del Consiglio di facoltà.

L'articolo 3 è rimasto identico, anche se su di esso si è svolta un'interessante ed ap-

profondita discussione in merito all'esone dalle tasse, soprattasse, diritti di segreteria e contributi scolastici di ogni genere. La Commissione invece ha apportato una modifica, apparentemente formale ma di un certo rilievo, all'articolo 4, sostituendo all'inizio del primo comma le parole « gli incarichi » con le altre « agli incaricati », il che ha mutato tutta l'impostazione del comma stesso.

L'articolo 5 non è stato modificato. Ciò che riveste una notevole importanza e che ha dato luogo ad un vivace dibattito, sempre in sede referente, è stata la decisione di stralciare l'articolo 6, con l'impegno, da parte della Commissione, di trasferirne il contenuto in un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, da esaminare al più presto possibile.

Desidero ripetere, dato che ieri il collega Codignola non era presente, che in proposito mi era sorto uno scrupolo, e sollevo il problema prima che inizi la discussione sulla riforma universitaria, desiderando spingere la correttezza fino all'estremo: è meglio, in questo campo, peccare per eccesso che non per difetto. Quello al nostro esame non è uno stralcio — come ho già detto per particolari motivi, anche di ordine psicologico — né una « miniriforma »: indubbiamente vuole risolvere problemi molto urgenti, per i quali ogni giorno di ritardo significherebbe una diminuzione nell'efficacia delle risoluzioni che adotteremmo. Il Presidente del Senato ci ha concesso il passaggio del disegno di legge in sede deliberante e dobbiamo augurarci di riuscire ad approvarlo rapidamente, in modo che i colleghi della Camera possano al più presto procedere alla sua conclusione.

Devo dire, per assolvere ad un dovere di coscienza, che ho ricevuto le osservazioni fatte al disegno di legge dalla Conferenza dei rettori tenutasi a Roma in questi giorni. Nella sostanza i rettori sono d'accordo e non fanno delle proposte di modifiche sostanziali. Ce n'è una sola che meriterebbe la nostra considerazione e mi permetto di leggerla: « La Conferenza, pur comprendendo la finalità sociale di liberalizzare l'accesso all'università, è preoccupata del grave disagio in cui possono trovarsi alcuni studenti che si iscrivono a corsi di laurea per i quali

non hanno ricevuto adeguata preparazione. Sarebbe pertanto opportuno che fossero fin da ora previsti i corsi trimestrali di orientamento, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge n. 612, già approvato in sede referente dalla Commissione istruzione del Senato ».

Faccio presente agli onorevoli colleghi che ho voluto parlare con il Presidente della Conferenza dei rettori per dirgli che questi corsi, nel provvedimento in questione, non sono stati previsti perchè le università non ci sembravano preparate per questo compito. Mi sono anche permesso di aggiungere che nessuna legge impedisce alle università di organizzare detti corsi; l'esistenza di una norma di legge al riguardo costituirebbe invece un obbligo.

Infine dirò che la proposta del senatore Antonicelli mi trova d'accordo. Si tratta soltanto di trovare la forma più adatta.

S O T G I U . Il Gruppo comunista giudica positivo che si sia giunti al provvedimento di liberalizzazione degli accessi alla università. Riteniamo, infatti, che, in buona parte, il provvedimento sia il risultato della nostra iniziativa politico-culturale. Vogliamo, dicendo questo, affermare soltanto la nostra capacità di interpretare le esigenze reali, quelle delle quali si è fatto portatore, in modo particolare, il movimento studentesco.

Consideriamo positivo anche il fatto che il problema della liberalizzazione degli accessi alle università sia stato affrontato attraverso un dibattito aperto e non attraverso un decreto-legge, come ad un certo punto si era ventilato e come è stato sostenuto in questa sede, ad esempio, dal rappresentante del Gruppo socialista unitario, senatore Iannelli. Questo fatto non è d'importanza secondaria, sia perchè in tal modo non viene assecondata la lunghissima tradizione di decreti-legge con i quali si è regolata la materia specie dell'istruzione superiore, sia perchè aver rinunciato al decreto-legge vuol significare, dal punto di vista politico, che la maggioranza anzichè imporre le sue scelte attraverso un atto d'imperio ha accettato di affrontare la discussione. E questo, come metodo, ritenia-

mo che sia da preferire, perchè più rispondente alle regole della democrazia.

Ma, senza dubbio, l'elemento più importante è che con la liberalizzazione dell'accesso all'università si sia compiuto un ulteriore passo avanti nell'eliminazione di quelle discriminazioni di classe che ancora esistono nella nostra università; oltre che un atto di fiducia nei giovani perchè li si è ritenuti capaci di superare quelle deficienze culturali che possono essere la conseguenza di un ciclo di studi compiuto con un livello di insegnamenti più basso. Questo atto di fiducia nei giovani studenti credo che sia veramente importante.

Infine pensiamo che sia positivo il fatto di aver aperto le porte dell'università anche a coloro che provengono dai corsi integrativi delle scuole professionali, perchè così facendo si è indicata la strada per una riforma di questi istituti e per una riforma generale della scuola secondaria superiore.

Il provvedimento, poi, offre condizioni migliori per garantire il diritto allo studio poichè abolisce, per alcune categorie di studenti, tasse e contributi, ed inoltre dà anche la possibilità di una certa iniziativa didattica agli studenti.

Questi sono i motivi per i quali consideriamo un fatto positivo che il Senato approvi questo disegno di legge, che noi abbiamo sollecitato facendoci promotori di una iniziativa legislativa che si muoveva in una analoga direzione, e anche affermando il principio che, mentre bisogna lavorare intensamente per la riforma, — e mi sembra che lo stiamo facendo — bisogna, contemporaneamente, adottare quelle misure urgenti per l'università che possono essere prese al di fuori della riforma, le quali, senza che a nessuno sia lecito il sospetto che si vogliono realizzare degli stralci, possano ridare fiducia al mondo della scuola e dell'università.

Mi sono permesso di dire queste cose, onorevoli colleghi, ad un solo scopo: per riconfermare ancora una volta (e riconfermarlo in un momento politico — mi si consenta di dirlo — in cui si agita lo spauracchio dello scioglimento del Parlamento per imporre questa o quella soluzione politica) che il Parlamento ha piena capacità di funzionare, a condizione che non si attribuisca alla sola

maggioranza il compito di legiferare, ma che si stabilisca una regola politica che veda ogni soluzione legislativa risultare dal libero confronto di posizioni diverse ma che pure possono finire, entro certi limiti, per convergere allo scopo di risolvere positivamente problemi che interessano l'intera società nazionale.

Detto questo, i colleghi mi permetteranno di indicare succintamente per quali aspetti il provvedimento ci sembra ancora insufficiente e tale perciò da non consentirci di sostenerlo con il nostro voto favorevole.

Si tratta di ritornare su problemi che abbiamo già discusso in sede referente, ma che desidero riprendere affinché di essi resti una traccia negli atti parlamentari.

In primo luogo ci sembra assolutamente sbagliata — lo dico e lo ripeto con estrema franchezza — la soluzione che è stata data ai corsi chiamati, originariamente, propedeutici e, nel testo definitivo, integrativi. Non ripeto le argomentazioni portate in sede referente. A nostro modo di vedere (del resto cose analoghe sono state dette anche dalla senatrice Falcucci) l'istituto magistrale ha un suo *curriculum* compiuto; aggiungere un anno in più non ha alcun significato didattico reale. Quindi organizzare il corso integrativo presso gli istituti magistrali è una soluzione che, tutto sommato, tende a far perdere un anno ai giovani. Aggiungo — questo naturalmente la senatrice Falcucci non l'ha detto — che a nostro modo di vedere la soluzione adottata tende a rafforzare le posizioni di coloro che ancora idoleggiano il « liceo pedagogico » che, secondo noi, nella riforma della scuola secondaria superiore non avrebbe invece ragione di esistere.

Analogo discorso è da fare, a nostro avviso, per l'articolo 2 che — con una soluzione non sufficiente — prevede l'iniziativa didattica da parte degli studenti. In proposito è da dire che, malgrado le assicurazioni contrarie date in questa sede se non erro proprio dal Ministro ed anche dal senatore Codignola che è il primo firmatario del provvedimento, il disposto legislativo, così com'è, è destinato a rimanere del tutto inoperante (e per questo sostanzialmente non accettabile); a meno che, pur restando nel

quadro di una legislazione che soltanto la riforma potrà modificare, non si realizzino due importanti modificazioni. Innanzitutto, cioè, bisognerebbe consentire che, fermo restando il numero degli esami previsti dagli attuali ordinamenti, cada la discriminante tra materie fondamentali e complementari; in secondo luogo bisognerebbe introdurre la possibilità per lo studente di sostenere esami anche su insegnamenti previsti da corsi di laurea diversi da quello che lo studente frequenta. E questo potrebbe essere consentito senza preoccupazioni didattiche anche perché è prevista dalla legge l'approvazione da parte del Consiglio di facoltà del piano di studio modificato.

Per quanto riguarda le misure previste dall'articolo 3, anch'esse sembrano non sufficienti se si vuole affermare il carattere sociale dell'attività di studio e se si vuole, sia pure progressivamente, attuare il principio che questa attività di studio dev'essere svolta senza oneri per gli studenti ed in primo luogo per quegli studenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico.

Il disegno di legge ha, inoltre, un'ultima parte che contempla alcune questioni relative agli assistenti e agli incaricati che, a nostro modo di vedere, potevano meglio trovare posto in un provvedimento separato destinato ad affrontare i problemi reali delle categorie dei docenti ed in genere dell'università; problemi che, se entro certi limiti sono quelli posti dalla legge, sono tuttavia di altra natura. Essi riguardano essenzialmente la necessità urgente, non più procrastinabile, della immissione in ruolo di quelle migliaia di docenti dei quali le università hanno oggi bisogno se vogliamo che possano assolvere ai compiti gravi che hanno dinanzi a sé.

Lo stralcio dell'articolo 6 l'abbiamo chiesto non solo perchè altrimenti, con l'opposizione dei missini e dei liberali, non avremmo potuto approvare oggi il disegno di legge, ma anche perchè riteniamo che il provvedimento del blocco dei concorsi per il 1970 debba essere collegato, in un certo modo, al reclutamento di nuove migliaia di docenti; reclutamento indispensabile, ripeto, a regolare il funzionamento delle università.

Queste sono le osservazioni che a nome del mio Gruppo ho ritenuto di dover fare sul disegno di legge che ha per titolo: « Provvedimenti urgenti per l'università », che noi chiediamo di migliorare col presentare alcuni emendamenti, e che non potremo sostenere col nostro voto se non sarà emendato nel senso da noi indicato.

C U C C U . Il nostro Gruppo pone anzitutto un problema pregiudiziale su questo stralcio del disegno di legge di riforma universitaria. Di stralcio infatti si tratta.

P R E S I D E N T E . Si protesta che non lo è! Si tratta di un'anticipazione.

C U C C U . Questo si può sostenerlo soltanto a parole.

La verità è che la discussione del disegno di legge sulla riforma universitaria è in corso di svolgimento, con prospettive che non mi sembrano catastrofiche (l'esame infatti non procede troppo lentamente o senza alcun risultato: ieri si è formulata addirittura la proposta per un impegno a concluderla entro il prossimo dicembre) ed anzi, se mai, con una prospettiva piuttosto incoraggiante. E allora mi chiedo quali elementi di urgenza e di necessità sussistano per uno stralcio di quel disegno di legge di riforma generale dell'università, quali pericoli per il regolare svolgimento della discussione su quel provvedimento organico e definitivo. I pericoli possono venire, a mio parere, proprio dall'approvazione del disegno di legge in esame, nel senso che tale approvazione può aprire una breccia ad un rinvio senza termine della discussione del provvedimento di riforma generale e può anche aprire la strada ad un'alterazione sostanziale dei contenuti di quel provvedimento. Giacchè, discutendo un disegno di legge che propone provvedimenti urgenti di riforma universitaria, noi non potremo fare a meno di entrare nel merito della riforma generale, e quindi finiremo per alterarne in qualche modo la futura discussione.

Il disegno di legge in esame, cioè, non ci consente un giudizio globale, e ci obbliga a decisioni che incidono sulla sostanza

globale della riforma. Anche provvedimenti di questo genere, di tipo frammentario, anche i provvedimenti di legge stralcio vanno riferiti ad un contesto armonico ed inseriti in una discussione che abbia senso compiuto.

A noi sembra, perciò, che con il disegno di legge in esame non si faccia altro, ancora una volta, che proporre una razionalizzazione dell'attuale sistema d'istruzione universitaria senza garanzie circa l'approvazione, nei tempi e modi previsti, del provvedimento più importante che abbiamo sottomano.

Per quanto riguarda il merito, osserviamo che l'articolo 1 del disegno di legge non ha un significato così positivo come ad altri è sembrato. La liberalizzazione degli accessi all'università a me pare che sia, con questa formulazione, una mistificazione vera e propria, non una conquista democratica destinata a resistere alla verifica dei fatti.

Si ammettono alla iscrizione a qualunque corso di laurea gli studenti provenienti da tutti i corsi di istruzione superiore di durata quinquennale, ed anche dagli istituti magistrali, dai licei artistici e credo anche, secondo gli ultimi accordi portati avanti dal Ministro della pubblica istruzione, dagli istituti professionali, con una misura correttiva riguardante i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, i quali dovrebbero prima frequentare un corso integrativo di un anno. Mi chiedo a che cosa possa servire questo anno di corso integrativo per l'ammissione di tali studenti diplomati a qualunque corso di laurea. E bisogna sottolineare che, secondo il terzo comma dell'articolo 1, si mantengono le vecchie norme di accesso all'istruzione superiore: ad esempio, per quanto riguarda i diplomati degli istituti magistrali, il diritto ad iscriversi alla facoltà di magistero. Il che vuol dire che essi avranno due possibilità e solo coloro che avranno scelto di seguire il corso integrativo potranno iscriversi alla facoltà di lettere dell'università, e non alla sua sottospecie, che è il magistero. Ma la impreparazione di questi studenti non è una impreparazione di carattere quantitativo, è una impreparazione organica. Si tratta di formazione culturale: non è con un anno di corso integrativo che si possono riempire le lacune che, rispetto agli

impegni culturali di frequenza del corso di lettere classiche, ad esempio, esistono nella preparazione dello studente che ha seguito il corso magistrale. Questo non si può assolutamente pretendere!

Perciò noi diciamo che il tipo di liberalizzazione degli accessi all'università qui previsto non corrisponde alla realtà della situazione né della scuola secondaria superiore né della università. Quali che siano le apparenze correttive del disegno di legge, la libertà di accesso all'università è distrutta in realtà all'interno della scuola secondaria superiore, che accentua differenze obiettive di formazione e di preparazione, non già differenze d'inclinazione o di tendenze soggettive degli studenti, le quali non possono essere corrette con un breve corso di integrazione.

Con l'articolo primo del disegno di legge la discriminazione di classe continua nella università come prima, anzi direi che si fa più vistosa e crudele.

Un altro punto che ci rende perplessi riguarda l'articolo 3. Gli studenti che fruiscono dell'assegno di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse. Con questo articolo si vorrebbe dare una spinta in senso positivo alla affermazione del principio del diritto allo studio, alla pratica applicazione di tale principio. Ma il diritto allo studio non è né meglio né più garantito da questo articolo.

L'esonero dal pagamento delle tasse è già, di per sé, un aiuto di scarsa importanza. Comunque ogni provvedimento, anche il più modesto, inteso a favorire la frequenza dell'università è per noi un fatto positivo. Diciamo però che limitare l'esonero dalle tasse a coloro che già godono dell'assegno di studio e non prevedere alcun provvedimento a favore, ad esempio, degli studenti lavoratori, i quali hanno veramente, e tutti, bisogno di un aiuto materiale per frequentare l'università, non ci pare un modo corretto ed efficiente di garantire il diritto allo studio.

In definitiva con questo articolo si conservano situazioni che, se non sono di privilegio, operano obiettivamente in senso discriminatorio.

Nel complesso, il nostro giudizio sul disegno di legge è nettamente negativo. Esso non allevia, ma aggrava i problemi esistenti. Il nostro parere è che si debba portare avanti con la massima celerità ed efficienza la discussione sulla riforma generale, con l'accantonamento dei provvedimenti stralcio che in definitiva intralciano la discussione di merito che più ci interessa e tocca più profondamente le nostre responsabilità.

PRESIDENTE. Questa deve intendersi come una dichiarazione di voto da parte del suo Gruppo?

CUCU. Sì.

CODIGNOLA. Credo che questi nostri interventi valgano tutti come dichiarazione di voto.

SOTGIU. La mia astensione è condizionata dal fatto che gli emendamenti da noi presentati nel corso della discussione in sede referente sono stati tutti respinti. Posso augurarmi di essere costretto a cambiare atteggiamento.

ANTONICELLI. Finchè non verranno esaminati gli emendamenti non potremo esprimere un giudizio definitivo.

PRESIDENTE. Io rilevo semplicemente che sono state anticipate delle dichiarazioni di voto.

CODIGNOLA. Debbo sottolineare con compiacimento che il provvedimento al nostro esame è il primo frutto di una iniziativa politica che prendemmo qui al Senato agli inizi della legislatura, iniziativa che metteva in evidenza la necessità, per quanto riguardava particolarmente la legislazione scolastica, di modificare gli abituali termini dei rapporti tra maggioranza e minoranza; pur riconoscendo alla maggioranza una funzione stimolante e di iniziativa, si auspicava peraltro un dibattito ampio ed aperto tra tutte le parti politiche, allo scopo di giungere, nella maggior misura possibile, a decisioni che

fossero di tutto il Parlamento piuttosto che della sola maggioranza.

Noi ribadiamo questa posizione che riteniamo abbia trovato, nella prima fase dei lavori della presente legislatura, notevoli conferme. Ne è una prova questo disegno di legge, ne è una prova anche il metodo che stiamo seguendo con successo nell'organizzazione dei nostri lavori per la riforma universitaria, ne è una prova la scelta che è stata compiuta in questa occasione tra decreto-legge e disegno di legge, con la quale si è voluto manifestare la fiducia nel Parlamento dimostrando che esso è capace di procedere anche rapidamente quando sia politicamente predisposta la convergenza necessaria fra tutti i Gruppi interessati a provvedimenti di fondo.

Questa è la prima ragione di compiacimento sul metodo che abbiamo adottato e che ci auguriamo possa essere esteso ed approfondito.

La seconda ragione di compiacimento riguarda la sostanza del provvedimento in esame. Vorrei dire a questo riguardo — non posso passarlo sotto silenzio — al senatore Cuccu che siamo veramente stupiti che da parte di un Gruppo di sinistra si affermi che con il presente disegno di legge si peggiorano le condizioni di discriminazione di classe, nonché le condizioni di vita degli studenti nelle università. Il criterio di affermare che qualunque cosa concretamente si faccia peggiora una situazione che si vuole, al contrario, tenere evidentemente aperta, è un metodo che noi respingiamo. Riteniamo invece che sia dovere proprio delle sinistre dimostrarsi capaci di realizzare riforme, poichè in caso diverso esse non adempirebbero, a nostro giudizio, alla funzione politica di rappresentanza di forze sociali che protestano in quanto appunto non si ritengono sufficientemente rappresentate. Abbiamo la funzione politica di esprimere e di interpretare questa protesta, e di trasformarla in legge: questa è la funzione dei parlamentari e, in particolare, dei parlamentari di sinistra. Se dovessimo accettare il principio che qualunque passo avanti sia insufficiente per la continua mobilità degli obiettivi da raggiungere, allora ci dovremmo congiungere con le po-

sizioni immobilistiche della destra, meno capaci di comprendere le effettive ragioni della protesta e del movimento del Paese.

Si tratta evidentemente di un problema di metodo e noi riteniamo che sia giusto il metodo di far procedere insieme la riforma generale — e vedremo poi come questo tipo di opposizione politica contesterà anche tale riforma generale ancorchè incisiva — e quei provvedimenti di emergenza e di urgenza che, senza contraddire la direzione della riforma generale, possano essere presi.

Per quanto si riferisce in particolare ai singoli articoli del disegno di legge in esame, a parte gli emendamenti che presenteremo, ho poche cose da dire. Ritengo tuttavia necessario dirle, soprattutto per quanto riguarda la istituzione dei corsi annuali integrativi. Io non contesto qui le critiche mosse da parte comunista alla soluzione che si è data al problema, soluzione che può essere evidentemente criticabile o meno anche se da noi è ritenuta valida, ma contesto piuttosto l'affermazione, che mi pare priva di fondamento logico, che l'*iter* degli istituti magistrali e dei licei artistici, di durata quadriennale, debba essere nobilitato al punto da mandare direttamente all'università dei giovani che hanno seguito corsi della durata di quattro invece che di cinque anni. In altri termini, poichè gli istituti magistrali e i licei artistici hanno la configurazione che hanno e tale configurazione non può essere in questo momento riformata, di conseguenza nobilitiamo e rafforziamo questo tipo di struttura.

Ora, questo non mi sembra un discorso valido: può essere discutibile il modo con cui vengono integrati i quattro anni mediante la frequenza di un corso annuale propedeutico, ma mi pare incontestabile il fatto che dobbiamo trovare il modo per affermare fin da ora il principio che l'*iter* normale degli studi secondari deve avere durata quinquennale senza distinzione di settori. Questo è il valore del presente provvedimento: noi cioè introduciamo oggi un elemento di riforma della scuola secondaria superiore in quanto affermiamo che per completare l'*iter* scolastico secondario occorrono comunque cinque anni di studio.

Questo mi pare che possa essere considerato un passo avanti molto importante, per cui non comprendo come si possa affermare che il previsto anno integrativo costituisca qualcosa di ambiguo. Al contrario, se non si prevedesse tale corso annuale integrativo, si avrebbero ripercussioni molto gravi perchè, una volta affermato il principio che per l'ammissione all'università sono sufficienti quattro anni di studio secondario, rapidamente ci si troverebbe di fronte ad un movimento diretto ad ottenere la riduzione a quattro anni anche degli altri corsi di studio. Questo evidentemente il senatore Cuccu non lo ha detto, ma è la conclusione logica che si può trarre dal suo intervento.

C U C C U . La conclusione logica per me è la riforma della scuola secondaria superiore.

C O D I G N O L A . Se si deve trasformare una parte della scuola secondaria superiore in modo che in ogni caso essa sia organicamente articolata su cinque anni, è evidente che il passo fatto è un passo definitivo. E vorrei sapere anche se c'è qualche collega che può proporre una maggiore liberalizzazione: non saprei neppure immaginarla! Siamo giunti alla liberalizzazione massima in quanto, ammettendo che anche la frequenza dell'istituto professionale, quando abbia durata quinquennale, è valida per l'ammissione all'Università, si è completata l'intera gamma delle possibilità di accesso all'Università stessa.

Ritengo quindi che si tratti, in complesso, di un provvedimento di notevole importanza sociale che, a nostro avviso, deve essere approvato e sostenuto.

Per quanto si riferisce in particolare all'articolo 1, vorrei dire che, a mio avviso, è necessario fare attenzione a non rischiare di offrire quest'anno con una mano un importante sbocco, una importante prospettiva ai giovani, e di toglierla poi con l'altra mano; nella migliore delle ipotesi, infatti, il disegno di legge verrà approvato definitivamente verso la metà di novembre, quindi dopo la scadenza del termine del 5 novembre valido per l'iscrizione all'Università. Vero è che esi-

ste una certa facoltà da parte dei rettori di consentire in casi eccezionali iscrizioni fino al 31 dicembre, ma è evidente che in tal modo ci mettiamo nelle mani di chi può avere interesse, anche per ragioni legittime, di non considerare questo un caso eccezionale. Ora, onorevoli colleghi, noi siamo tutti responsabili di quello che facciamo: sappiamo perfettamente che questo disegno di legge ha un risvolto pericoloso, cioè quello di una eventuale ammissione in massa di studenti ad una università non preparata a riceverli, ma sappiamo anche che in realtà nel primo anno tale ammissione avrà proporzioni minime e che si tratterà piuttosto di una diversa distribuzione degli studenti che verrà ad alleggerire le facoltà di Magistero e di Economia a favore di altre facoltà. A mio parere, sarebbe pertanto necessario introdurre una norma che stabilisca in modo tassativo che le iscrizioni possono essere accolte fino al 31 dicembre, rendendo così obbligatorio ciò che attualmente è solo facoltativo.

Per quanto riguarda l'articolo 2, io vorrei dire — anche se naturalmente non ho alcuna potestà di darne una interpretazione autentica — che l'interpretazione offerta dal senatore Sotgiu è, a mio avviso, ingiustamente restrittiva. Tale articolo infatti afferma che lo studente può predisporre un piano di studio diverso da quelli previsti dagli ordinamenti didattici in vigore, purchè nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di insegnanti stabilito: non si esclude affatto, quindi, che ci si possa riferire a discipline di altre facoltà. Soltanto il numero degli insegnanti — che è quello stabilito dalle leggi in vigore — non può essere modificato, tutto il resto è completamente libero. Ritengo quindi che tale articolo debba essere interpretato nel senso che uno studente abbia il diritto di proporre una modifica al piano di studio previsto dall'ordinamento didattico in vigore con la immissione di una disciplina insegnata in una facoltà diversa da quella da lui frequentata ed anche con la sostituzione di una materia facoltativa ad una obbligatoria. L'ho riletto attentamente e non mi pare che contenga altre implicazioni restrittive: esso rappresenta invece, a mio parere, un notevole

strumento di sperimentazione, che ci sarà poi utile anche agli effetti della legge generale di riforma.

Vorrei ancora richiamare alla attenzione degli onorevoli colleghi una questione che è stata discussa anche nel corso dell'esame in sede referente e che ha carattere di urgenza: la questione cioè relativa ai docenti vincitori di concorso ancora in attesa di essere sistemati. Ora, poichè verrà facilitata notevolmente l'immissione nei ruoli a categorie di insegnanti che non hanno ancora sostenuto concorsi universitari con i vecchi sistemi, non vi è dubbio che fin d'ora si debba favorire la sistemazione dei ternati, cioè dei vincitori di concorso che si trovano in difficoltà, per le stesse ragioni obiettive per cui abbiamo considerato il caso degli assistenti privi ancora di libera docenza dopo un decennio. Anche questo problema rientra infatti nella situazione generale di semiblocco e di semiparalisi in cui si è venuta a trovare l'Università in questo ultimo anno. Al riguardo noi potremmo seguire la strada di disporre — e lo potremmo fare con successivo provvedimento — che nella assegnazione dei posti si dia la precedenza non soltanto agli sdoppiamenti, come già la legge prescrive, ma anche alla sistemazione dei ternati; ritengo però che in sede di urgenza si debba impedire anzitutto che i ternati perdano il diritto alla terna, il che può verificarsi a breve scadenza, a febbraio o a marzo prossimi e in taluni casi anche al 30 novembre. Bisogna pertanto inserire una disposizione che proroghi di un anno — come è stato prorogato di un anno l'incarico ed è stato addirittura soppresso l'obbligo della libera docenza per gli assistenti decennali — il termine per la sistemazione dei ternati. In tal modo, pur senza poter garantire fin d'ora la loro sistemazione, non faremo loro perdere un diritto che avrebbero potuto esercitare se non fossero intervenuti provvedimenti di sospensione quali quelli che sono invece intervenuti.

L'ultima questione che voglio sottoporre all'attenzione della Commissione si riferisce allo stralcio dell'articolo 6, stralcio sul quale dobbiamo esprimere tutte le nostre riserve. Riteniamo infatti che la opposizione all'articolo 6 qui manifestata non sia suffi-

cientemente motivata e che in realtà essa favorisca esigenze tradizionali, non sempre nobilissime, della nostra Università. È una norma ovvia, direi di moralità politica, quella di sospendere per un anno, nelle more di una legge di riforma così radicale come quella cui stiamo attendendo, l'impiego di sistemi di reclutamento che sono stati così unanimemente condannati da tutte le parti politiche, in modo da non aggravare una situazione che è già considerata molto grave.

Veramente non riesco a capire come si possa, da una parte, esprimere giudizi tanto radicali contro un certo sistema e poi consentire che il sistema continui a produrre i suoi danni. L'opposizione di alcuni gruppi al passaggio in deliberante potremo discuterla a tempo opportuno; l'importante è che oggi la Commissione non ritenga di aver risolto il problema attraverso lo stralcio; noi chiediamo perciò che il nuovo provvedimento sia messo all'ordine del giorno della prossima settimana, per poter riprendere immediatamente il discorso.

Dobbiamo preannunciare che nel provvedimento stesso, che spero possa portare le medesime firme di quello oggi in discussione, noi proporremo anche la riapertura del problema della proliferazione universitaria. Abbiamo sentito con piacere, ieri in Aula, le dichiarazioni del Ministro; dichiarazioni che hanno indicato un indirizzo nettamente ostile, come mai era accaduto in passato, a tale fenomeno. Debbo però dire che comunque esso ci preoccupa notevolmente. Un argomento al quale il Ministro — con molta prudenza — non ha accennato, è quello delle procedure in corso. Egli ha infatti dichiarato che non avrebbe consentito l'inizio di nuove procedure di istituzione e di riconoscimento; ma siccome ci ha comunicato che quelle in corso si riferiscono a circa cinquanta nuove università, il problema rimane sul tavolo ed è ulteriormente aggravato dall'atteggiamento — opposto a quello del Ministro — del Consiglio superiore (non è questo un caso isolato, dato che spesso tale organo si mostra ostile a certi indirizzi che il Ministro cerca giustamente di portare avanti).

Siamo stati infatti informati che proprio in questi giorni il Consiglio superiore ha approvato alcune proposte per l'istituzione di nuove facoltà. Ora noi dichiariamo apertamente che il problema va affrontato, e continueremo a batterci in proposito — anche se fossimo certi di urtare contro un muro — con una proposta di legge che potrà essere appunto quella scaturente dallo stralcio dell'articolo 6. Siamo disponibili per la ricerca della formula migliore, ma veramente non ci sentiamo di abbandonare una battaglia che, se perduta, farebbe perdere il significato della legge di riforma: non possiamo proporci di riformare l'Università, nelle sue strutture dipartimentali e nella sua programmazione territoriale, se al momento dell'entrata in vigore della legge non sarà possibile realizzare dipartimenti e programmazione territoriale.

Dobbiamo allora scegliere seriamente, e decidere se accantonare i dipartimenti già creati ed ogni norma di sviluppo programmato, poichè non è possibile fare due cose insieme; se scegliamo una strada dobbiamo essere coerenti nel realizzare gli obiettivi che vi si confanno.

Naturalmente, per le ragioni esposte, il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento, augurandosi che esso possa passare rapidamente anche nell'altro ramo del Parlamento; anzi ci permettiamo di richiamare la cortese attenzione di tutti i Gruppi affinché facciano in modo da agevolare l'iter del provvedimento stesso in quella sede.

P R E M O L I . Desidero fare una premessa. Io respingo nettamente quanto il senatore Codignola ha affermato circa la maggiore capacità dei parlamentari di sinistra a comprendere i motivi della « protesta » e i bisogni del mondo scolastico. Io non sono di sinistra, ma credo veramente di avere altrettanto cuore ed altrettanta capacità per interpretare i motivi della protesta e le necessità del mondo scolastico; e debbo dire che certe dichiarazioni dogmatiche finiscono per offendere le altre parti politiche. Oltretutto vorrei sapere su che cosa sono basate.

C O D I G N O L A . Sugli interessi rappresentati.

P R E M O L I . Noi abbiamo fatto una bellissima riforma, dando vita, col ministro Martino, ad uno dei più capaci ordini della scuola.

F O R T U N A T I . Ad ogni modo, è una polemica che ha ormai cento anni...

P R E S I D E N T E . Se può giovare una parola di distensione, vorrei dire che mi è parso che il senatore Codignola non si sia riferito al caso particolare ma abbia dissertato sulla funzione della sinistra in generale in un Parlamento democratico repubblicano.

P R E M O L I . Io credo di difendere la mia parte, avendone altrettanto diritto che il collega Codignola. La sua frase è stata la seguente (secondo il mio appunto): « I parlamentari di sinistra sono più capaci di comprendere i motivi della protesta e i bisogni del mondo scolastico »; il che significa che gli altri non sarebbero altrettanto capaci. Io appartengo alla civiltà del dubbio e non avanzo affatto il dogma della nostra maggior bravura. Può darsi che siate più bravi voi e che siamo meno bravi noi, ma può darsi anche il contrario...

Detto questo, credo sinceramente che noi dovremmo pagare, forse, un certo prezzo di impopolarità respingendo il provvedimento, che non ci piace per le seguenti ragioni. Anzitutto, abbiamo il forte sospetto che si tratti di un disegno di legge a carattere elettorale: sospetto condiviso dalla Conferenza dei rettori. In secondo luogo abbiamo il dubbio che esso ritardi la riforma universitaria, al cui varo immediato teniamo molto. Inoltre riteniamo che rappresenti, proprio per la fretta con la quale si tenta di vararlo, il duplicato di una brutta legge, della quale abbiamo visto il fallimento: quella, cioè, relativa agli esami di maturità. Quell'insuccesso è stato tale che non vorremmo, per la fretta, ripetere gli stessi errori.

In verità, rileggendo gli articoli troviamo grosse lacune. Per esempio non sappiamo esattamente come saranno questi corsi integrativi o propedeutici; non sappiamo nemmeno come potrebbero essere composti in pochi giorni i corsi di orientamento sugge-

riti come misura di cautela dalla Conferenza permanente dei rettori. Questi ultimi si limitano ad osservare che si tratta di prevenire lo sbaglio che potrebbero commettere gli studenti scegliendo una facoltà che non è loro congeniale; e noi, pur apprezzando tale cautela, ci domandiamo se è possibile veramente credere che in qualche settimana si possano creare tali corsi di orientamento. Qui c'è un'architettura di tempi: si perdono settimane in discussioni semplicemente filologiche. Ricordo che abbiamo perduto tre ore per discutere sulla parola « elaborato », per decidere se dovesse chiamarsi « elaborato » o meno quel tale documento che lo studente deve portare per la laurea e poi, ad un certo momento, *tout court*, portiamo avanti la questione di questi corsi propedeutici di cui non sappiamo ancora i programmi, nè chi li dovrà rapidamente fissare, perchè questo provvedimento intanto ha un senso in quanto diventa legge nell'arco di dieci giorni; diversamente non avrebbe alcuna ragion d'essere.

Ora, confermiamo la nostra ferma volontà della liberalizzazione degli accessi universitari. Vorremmo, però, difendere i ragazzi dalla suggestione di scelte che poi apparirebbero sbagliate, e quindi vorremmo veramente richiamarci a quello che diciamo nel nostro disegno di legge sulla riforma universitaria. La liberalizzazione, cioè, per noi è un principio da raggiungere, ma attraverso certe cautele che non possiamo a qualunque costo omettere.

Pertanto dico subito che voteremo contro questo disegno di legge perchè è nato dalla fretta ed è, per troppe voci estremamente importanti, fumoso.

S P I G A R O L I . A nome del Gruppo della Democrazia cristiana desidero esprimere anzitutto viva soddisfazione per il rapido *iter* che ha avuto questo provvedimento da noi ritenuto particolarmente importante e significativo ai fini di risolvere determinati ed urgenti problemi dell'università. La soddisfazione riguarda il metodo, che ha consentito la rapidità dell'*iter*, e riguarda il contenuto del provvedimento.

Per quanto concerne il metodo penso che sia opportuno precisare che la mia parte politica non è mai ricorsa all'uso del decreto-legge al fine di imporre determinate soluzioni normative trascurando l'apporto che avrebbe potuto dare l'opposizione, imponendo al Parlamento la volontà di una maggioranza anzichè farla emergere attraverso un dibattito. Questa volontà di sopraffazione lamentata dai comunisti non c'è mai stata. Se in diversi casi si è voluto usare questo strumento, ciò era richiesto dalle pressanti esigenze della situazione.

P R E M O L I . Per gli esami di maturità c'era questa esigenza?

S P I G A R O L I . C'era anche questa esigenza; era una situazione che richiedeva un intervento urgente. Se non avessimo usato il decreto-legge, senatore Premoli, ritengo che molto difficilmente avremmo potuto approvare questo provvedimento in tempo utile perchè avesse applicazione a cominciare da questo anno scolastico.

D'altra parte la Costituzione, proprio tenendo presente la realtà delle cose e tenendo presente che in certe circostanze non si può attendere un dibattito che si presume lungo, ha dato al Potere esecutivo anche la facoltà di usare il decreto-legge.

In questa circostanza, essendosi accertato che vi era da parte di tutti la volontà di giungere rapidamente alla definizione del provvedimento, si è pensato che potesse bastare lo strumento del disegno di legge presentato dalla maggioranza. Ora non direi che in questo caso si sia instaurato un nuovo metodo rispetto al passato, come ha affermato il senatore Codignola, il metodo di una collaborazione « globale », per cui il provvedimento in esame non sarebbe frutto tanto di una maggioranza che propone e di una opposizione che eventualmente integra le proposte della maggioranza, ma sarebbe frutto di un globale impegno e di una collaborazione senza distinzione tra maggioranza e opposizione. Questo non è esatto, perchè una distinzione c'è e ci deve essere fra maggioranza ed opposizione; c'è sempre stata, così come c'è sempre stata collaborazione fra i vari schie-

ramenti tutte le volte che si è resa necessaria e tutte le volte che maggioranza ed opposizione hanno sentito che erano ambedue impegnate nel far fronte a certe esigenze particolarmente impellenti della scuola e del nostro Paese.

Questo provvedimento, quindi, non è frutto di una diversa impostazione di rapporti fra maggioranza e opposizione, ed anche lo stesso fatto che il disegno di legge sia di iniziativa dei rappresentanti della maggioranza dimostra che effettivamente le cose sono andate secondo l'*iter* normale, secondo la procedura di sempre; anche perchè, fra l'altro, nell'ambito della nostra Commissione abbiamo trovato (sono lieto di poterlo dire), e spero che troveremo anche in futuro, spesso occasione di poter arrivare a questa stretta collaborazione fra maggioranza ed opposizione in virtù dell'impegno sentito dalle due parti di far fronte fattivamente e concretamente a determinati aspetti della domanda politica del Paese, soprattutto in ordine ai problemi della scuola.

Per quanto riguarda la sostanza, ritengo che il provvedimento sia valido per le norme cui dà vita e per il suo valore psicologico.

Dobbiamo riconoscere (vorrei che anche il senatore Premoli ne convenisse, al di là del dissenso da lui espresso) che vi sono difficoltà oggettive le quali determinano in questo momento delle strozzature non più tollerabili. Il provvedimento in esame tende ad eliminare alcune di tali difficoltà. Esso è stato giustamente definito un provvedimento di « pronto intervento », con cui si potranno realizzare alcune indispensabili innovazioni prima ancora del varo della riforma. Nello stesso tempo si dà al mondo universitario la sensazione che lavoriamo sul serio, che vogliamo arrivare a modificare sostanzialmente la situazione attuale. Questo sarebbe in certo qual modo il pegno della nostra volontà politica di realizzare una riforma delle attuali strutture dell'università.

Che non si tratti di uno stralcio, che non si tratti di una riforma per frammenti, lo dimostra il fatto che non accogliamo nel disegno di legge nessuna parte organica della riforma, per cui si possa dire che le altre

parti, che qui non sono considerate, verranno poi accantonate. Accogliamo soltanto qualche punto che abbiamo riconosciuto avere particolare urgenza di essere portato avanti. Provvederemo, poi, con la riforma, alla terapia organica, di carattere generale,

Il provvedimento si divide in due parti: una riguarda gli studenti, l'altra gli insegnanti.

La parte concernente gli studenti è indubbiamente la più importante; e io ritengo che sia da considerare come l'aspetto più significativo di tutto il provvedimento quello relativo alla liberalizzazione degli accessi all'università, perchè con esso noi affermiamo una volontà molto decisa di attuare nella sua pienezza quel principio fondamentale di democrazia che è il diritto allo studio, un diritto di cui non possiamo ulteriormente procrastinare il godimento, pena la non credibilità del nostro impegno per la riforma universitaria.

Su questo punto, anche se vi sono state delle differenze nelle posizioni, esse non hanno riguardato la sostanza: nessuna parte politica potrebbe quindi rivendicare per sé sola il merito dell'affermazione del concetto della liberalizzazione in questa legge, poichè esso era contenuto sia nel provvedimento di riforma presentato dal Governo, quindi sostenuto dai Gruppi di maggioranza, sia in quello presentato dall'opposizione. Non era previsto da quello presentato dal senatore Gronchi, ma si trattava di un provvedimento quadro che non entrava nei particolari.

Molto significativo, poi, è l'articolo relativo ai piani di studio. In proposito bisogna precisare che la libertà nella formulazione dei piani di studio (libertà controllata) dovrà essere riservata soltanto agli studenti del primo e al massimo del secondo anno se vogliamo eliminare quegli inconvenienti che sono stati giustamente prospettati da diverse parti.

Ritengo che abbia inoltre particolare valore la norma che prevede la esenzione dal pagamento delle tasse per gli studenti che fruiscono dell'assegno di studio, anche se per se stessa tale esenzione non costituisce un grande vantaggio. Ho già detto nella se-

duta precedente che si tratta di una cifra di circa 42 mila lire che, aggiunte alle 500 mila lire dell'assegno, non fanno una grande differenza. Ma c'è un valore ideale della norma, che è più importante — mi permetta di dirlo il senatore Zaccari, che ha espresso sul punto cortese dissenso — del beneficio che si potrebbe trarre utilizzando la somma per estendere l'assegno di studio agli studenti che attualmente non sono compresi tra coloro che ne possono fruire. L'aspetto morale (che è più importante di quello materiale) è quello di evitare l'incongruenza di togliere, anche se in misura modesta, una parte di ciò che si dà a quegli studenti che ricevono l'assegno di studio proprio in quanto bisognosi di un aiuto finanziario.

Per quanto riguarda la parte relativa agli insegnanti, ritengo che essa tocchi problemi e situazioni che avevano urgente necessità di soluzione.

Era inoltre effettivamente necessario togliere lo sbarramento che attualmente esiste per quegli assistenti universitari che non conseguono la libera docenza entro dieci anni. Data la situazione in cui ci troviamo e data anche la particolare forma con cui sono stati banditi i concorsi per le docenze, cioè con un ritardo notevole rispetto ai termini normali, avremmo costretto certamente un rilevante numero di assistenti a lasciare l'università; un lusso che non possiamo permetterci in questo momento. Quindi la norma è senz'altro molto opportuna.

Come pure molto opportuna è, a mio avviso, data la notevole carenza di professori ordinari, la norma con cui si confermano nell'incarico i docenti che per gli ultimi due anni hanno tenuto un incarico senza demerito e senza che vi fosse da parte della facoltà alcun motivo di doglianza nei loro confronti. È giusto quindi impedire che, in qualche modo, motivi estranei ai meriti scientifici o didattici possano intervenire per togliere l'incarico a chi ha dimostrato di saper fare il proprio dovere e di saper svolgere la propria delicata funzione.

Dovremmo peraltro valutare se questo meccanismo sia in tutto e per tutto realizzabile. Ho sentito infatti che vi sono delle ma-

terie che hanno una certa rotazione annuale o biennale: riterrei quindi opportuno vedere se esista veramente questa situazione in virtù della quale un docente possa non essere stato riconfermato nell'incarico per due anni consecutivi unicamente per effetto di tale meccanismo di rotazione. Non sono in grado di affermare che questo sia esatto o meno, ma vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su tale problema in modo da fugare ogni dubbio ed eliminare eventualmente dal provvedimento ogni norma che non possa essere realizzata.

Tutti questi motivi ci portano a confermare il nostro orientamento favorevole nei confronti del disegno di legge in esame. Peraltro, prima di concludere il mio intervento, non posso tacere il mio stupore in ordine all'atteggiamento assunto dal Gruppo comunista, a nome del quale il senatore Sotgiu ha pronunciato l'astensione dal voto: io credevo invece che, proprio nello spirito di collaborazione nel quale si è svolto il lavoro preliminare ed elaborazione del testo, si potesse raggiungere la piena adesione di ogni Gruppo. È difficile pertanto non nutrire il sospetto che tale atteggiamento di astensione abbia un carattere strumentale, e che cioè si cerchi di far apparire la maggioranza come di vedute meno larghe e di sensibilità inferiore a quella dell'opposizione. In altri termini, da parte del Gruppo comunista sembra che si intenda dire: noi volevamo introdurre altre innovazioni per rendere migliore il provvedimento, ma la maggioranza ce lo ha impedito; la paternità di molti dei miglioramenti introdotti è nostra, ma la maggioranza per scarsa sensibilità ci ha impedito di apportarne degli altri. Tutto questo evidentemente è in contrasto, stride non poco con quello spirito di collaborazione con cui si è cercato di portare avanti il provvedimento e con cui si è tentato, da parte di tutti i Gruppi, di comprendere le istanze degli altri Gruppi. Ritengo pertanto, anche ai fini esterni, per così dire, ai fini soprattutto delle attese che ci sono nei confronti della riforma generale e del lavoro della nostra Commissione in ordine a tale riforma, che sarebbe opportuno che l'atteggiamento di astensione del Gruppo comunista fosse trasformato in un atteggiamento di adesione.

Detto questo, mi associo all'augurio, formulato precedentemente dal senatore Codignola, che il disegno di legge abbia rapido accoglimento anche da parte dell'altro ramo del Parlamento in quanto solo dalla rapidità e dalla sollecitudine con cui esso potrà essere definitivamente varato dipenderà la sua possibilità di applicazione in tempo utile per l'anno accademico in corso.

C A S T E L L A C C I O . Desidero mettere in luce un problema particolare che, a mio avviso, è stato trascurato. Con l'articolo che discutiamo si dà per la prima volta la possibilità ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici di iscriversi a tutte le facoltà universitarie, dopo aver frequentato con esito positivo un corso annuale integrativo. Vi sono però dei diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, quelli più bravi e certamente forniti di una maturità che non ha nulla da invidiare a coloro che provengono dai licei classici e scientifici, ai quali l'attuale articolazione del provvedimento precluderebbe la possibilità pratica di fruire del beneficio della liberalizzazione degli accessi: mi riferisco agli insegnanti della scuola primaria, vincitori di recenti concorsi magistrali e di concorsi a posti di insegnamento artistico, i quali, evidentemente, avendo un rapporto di lavoro, si troverebbero nella impossibilità di frequentare i previsti corsi integrativi e di conseguenza di iscriversi liberamente alle varie facoltà. Pertanto sarebbe necessario offrire ai maestri di ruolo la possibilità di sostenere delle prove finali (il che peraltro non rappresenterebbe una eccezione) senza l'obbligo di frequentare detti corsi integrativi oppure la possibilità di frequentare questi corsi mediante l'invio in missione che, peraltro, è già previsto per i maestri di ruolo che intendono iscriversi ai corsi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Si tratta soprattutto di una questione di giustizia. L'emendamento andrebbe eventualmente studiato, ma dovrebbe essere alternativo: o si stabiliscono degli esami finali o si dispone che i maestri già di ruolo possono essere inviati in missione per frequentare i corsi di cui si tratta.

A R N O N E . Sarebbe forse preferibile l'esonero dall'insegnamento.

C A S T E L L A C C I O . L'invio in missione permetterebbe loro però di frequentare i corsi continuando a percepire lo stipendio.

A N T O N I C E L L I . Appartengo anche io alla « civiltà del dubbio », ma non me ne faccio un grande merito: chi non appartiene alla « civiltà del dubbio » non appartiene alla civiltà della cultura.

Dopo il senatore Sotgiu e dopo il senatore Spigaroli scioglierò anch'io un inno al metodo che ci ha portato ad una certa convergenza (ed anche gli scrupoli manifestati dal collega Premoli appartengono a tale generale orientamento). In linea di massima debbo dire che, anche se sono quasi organicamente ostile ai provvedimenti di urgenza, per i pericoli presentati dalla fretta, oggi vi è tuttavia qualcosa che mi aiuta, mi conforta, cioè il fatto che l'articolo 1 comincia con le parole « Fino all'attuazione della riforma universitaria.. ». Senza dubbio dunque l'attuazione della riforma potrà integrare e completare le frammentarie norme che noi stiamo per esaminare.

Secondo me le disposizioni positive sono soprattutto due. Certo, sull'articolo 1 è lecito avere qualche dubbio; ma io approvo in primo luogo l'articolo 2 relativo all'iniziativa degli studenti, sebbene mi sembri, direi, anche troppo libera (meglio comunque libera che non libera) anche per il correttivo — e lo dico con spirito non certamente sospetto — rappresentato dal necessario assenso del Consiglio di facoltà, il quale può guidare lo studente, certamente non in maniera ostile, ma ad evitare che tale doverosa liberalizzazione non sia esposta a un certo pericolo di superficialità.

Sono d'accordo anche sull'articolo 3, che malgrado il sospetto, forse illegittimo, di ancora esistenti discriminazioni, rappresenta comunque un miglioramento innegabile, anche se modesto e suscettibile di ampliamenti.

Anche l'articolo 4 mi trova in linea di massima consenziente.

Debbo dire tuttavia che, in generale, ho qualche preoccupazione per quanto riguarda il Ministro. Voglio ricordare infatti il nostro primario dovere di aver sempre in mente la riforma della scuola secondaria superiore, poichè continueremo ad incorrere nei medesimi inconvenienti finchè non si risolverà tale problema. È chiaro che esso è il più importante.

È in conseguenza impossibile ignorare tutte le preoccupazioni manifestatesi riguardo all'anno integrativo, già chiamato propedeutico. Debbo dire che finchè c'è quell'espressione « propedeutico », davvero non si sa che cosa voglia rappresentare questo anno. Come non ammettere, col senatore Castellaccio, che almeno per un certo gruppo di maestri già preparati, e che esercitano la professione, non vi è bisogno di questo anno da aggiungere? Dubito però che ci possa essere un rimedio e non so quale indicare. Ma tali inquietudini sul modo come regolare questo anno mi rendono molto perplesso e preoccupato.

Tuttavia, siccome la « civiltà del dubbio » ammette il pro e il contro, debbo anche riconoscere che qui è affermato un secondo grosso principio (vi accennavo all'inizio). Per quanto concerne gli istituti professionali, come ha ben detto il senatore Codignola, abbiamo dato uno sbocco ad un orientamento che si può dire già realizzato, mentre per il principio generale la cosa più importante è (il senatore Codignola lo ha giustamente detto) l'affermazione che per accedere all'università occorrono cinque anni di studio, e che tutti coloro i quali hanno questo *curriculum* debbono poter accedere a tutte le facoltà.

È dunque un'affermazione di principio. Ma ho uno scrupolo: in una riforma non si fanno affermazioni solo di principio; si chiedono anche suggerimenti pratici. Ad ogni modo, l'affermazione di principio mi trova d'accordo; rimango in dubbio per il fatto che non è ben definito questo famoso quinto anno.

Per il resto non mi pare di avere molto da osservare. Avrei preferito ascoltare gli emendamenti che si vogliono presentare prima di pronunciarmi, perchè essi a volte emenda-

no sostanzialmente. Ad ogni modo, facendo un atto di coraggio, dichiaro di votare a favore del provvedimento.

I A N N E L L I . Signor Presidente, è chiaro che essendo un presentatore del disegno di legge non posso che esprimere il mio consenso e quello della mia parte politica per il provvedimento in discussione.

Ritengo, però, che per approfondire il dibattito, dovremmo esaminare immediatamente gli emendamenti che da più parti vengono proposti. Passo, pertanto, ad illustrare i due emendamenti che personalmente desidero presentare. Il primo si riferisce all'articolo 2 ed il secondo è un emendamento aggiuntivo che potrebbe andare a collocarsi al posto dell'articolo 6 purtroppo stralciato.

All'articolo 2 noi diamo la possibilità allo studente di predisporre un piano di studio diverso da quelli previsti dagli ordinamenti didattici in vigore nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero degli insegnamenti stabilito.

Il senatore Sotgiu ci dice che questo articolo sembra a lui restrittivo; il senatore Codignola invece l'interpreta in modo estensivo. La mia preoccupazione è che, facendo riferimento alle discipline effettivamente insegnate e al numero degli insegnamenti, lo studente possa ricorrere all'*escamotage* di eliminare alcune discipline fondamentali. Ed allora io propongo un emendamento tendente ad aggiungere dopo il primo comma il seguente: « Nel piano di studio predisposto dallo studente dovranno essere comunque comprese tutte le discipline fondamentali della facoltà prescelta ». Con questo emendamento si chiarirebbe la portata della norma.

Circa l'articolo 1 ho aderito ad un emendamento presentato dal senatore De Zan, che sarà poi illustrato dallo stesso collega.

Circa l'articolo aggiuntivo, sul quale credo concordi anche il senatore Codignola, esso sarebbe così formulato: « Le nomine dei ternati nei concorsi a cattedre universitarie banditi nell'anno 1969 possono essere effettuate con decorrenza dal 1º novembre 1969 sino al 31 marzo 1970 ».

C O D I G N O L A . Ma per i concorsi banditi nel 1969 la scadenza è nel 1971.

P R E S I D E N T E . Se lei, senatore Iannelli, proponesse gli emendamenti in sede di esame dei singoli articoli, il nostro lavoro sarebbe più ordinato.

I A N N E L L I . Mi riservo allora di prendere la parola sui singoli articoli.

B E R T O L A , *relatore*. Io non dirò nulla in questo momento sugli emendamenti. Per alcuni di essi, che sono stati trattati nel corso della discussione in sede referente, il mio pensiero lo si conosce già. Non dirò nulla neppure circa, diciamo così, l'aspetto politico del tema in esame (del resto il senatore Spigaroli mi ha sollevato da questo compito): quando affermo che nella sostanza sono d'accordo, credo di non dover aggiungere altro. La mia replica sarà pertanto molto breve ed avrà soltanto un carattere generale.

Circa l'intervento del senatore Sotgiu, dirò che se la sua posizione ha sorpreso il senatore Spigaroli non ha sorpreso me. Il collega Sotgiu prima ha quasi rivendicato la paternità dell'iniziativa di questo disegno di legge, il che vuol dire che è più che d'accordo sulla sostanza, poi ha detto che si asterrà dalla votazione a meno che non siano accolti dei suoi emendamenti che peraltro, egli prevede, non verranno approvati, emendamenti che non riguardano, direi, la sostanza del provvedimento. Non ho nulla da dire in proposito: tutto questo rientra nella logica di un discorso che già conosciamo, essendosi svolta una discussione in sede referente.

Quanto all'intervento del senatore Cuccu, dirò che non è la dichiarazione del suo voto contrario che ci meravaglia, sono le argomentazioni che egli ha portato che ci stupiscono alquanto. Quando lei, senatore Cuccu, dice che questo è un disegno di legge che finisce per impedire il cammino della riforma universitaria, ebbene trovo che le sue parole sono andate al di là delle sue intenzioni, perchè tutti noi stiamo lavorando per far arrivare in porto la riforma universitaria e se avessi-

mo pensato che questo provvedimento fosse di impedimento non lo avremmo neanche preso in esame. Ma lei vuole, senatore Cuccu, che il senatore Sotgiu e il Partito comunista assumano una posizione favorevole senza validi motivi? Il senatore Sotgiu si dichiara in sostanza d'accordo, quasi rivendicando la paternità e l'iniziativa del provvedimento: strano che un rappresentante di una parte politica assai vicina alla sua si dichiari invece contrario.

C U C C U . Sono fatti normali della politica e della dialettica politica.

B E R T O L A , *relatore*. Devo dire che lei, senatore Cuccu, mi ha dato anche una lezione linguistica quando ha detto che la liberalizzazione, così come è stata formulata, è una mistificazione. Credevo di sapere i vari significati della parola « mistificazione », perchè anche io studio i testi leninisti e marxisti, però oggi ho scoperto un significato nuovo di questa parola, un significato che non capisco, forse perchè devo ancora impararlo. Lei, senatore Cuccu, è venuto in questa Commissione stamane in sostituzione del senatore Pellicanò cui, devo dire, pensiamo con nostalgia.

P R E S I D E N T E . Senatore Bertola, lei sta dicendo una cosa poco cortese nei confronti del senatore Cuccu che siamo ben lieti di avere tra noi questa mattina.

B E R T O L A , *relatore*. Non intendo essere poco cortese: le parole sono andate al di là del mio pensiero.

Al senatore Codignola, dal momento che siamo d'accordo sulla sostanza, desidero dire che rimane da chiarire soltanto il problema dell'articolo 6 (impegno che la Commissione ha preso e su cui discuteremo al più presto); possiamo seguire due strade: o mantenerlo nella forma di stralcio lasciando il testo così come è, e questo non impedisce poi di emendarlo e modificarlo, oppure, se vogliamo modificarlo in anticipo, discutiamone in sede referente e chiediamo poi il passaggio in sede deliberante.

F O R T U N A T I . L'articolo non rimane in vita, bisogna presentare un altro disegno di legge.

B E R T O L A , *relatore*. Anche se fosse così, nella sostanza il nuovo disegno di legge rimarrebbe uno stralcio del provvedimento in esame.

Sugli emendamenti presentati dal senatore Codignola mi riprometto di dire qualcosa quando sarò a conoscenza del loro testo.

Al senatore Premoli desidero dire che capisco la sua posizione favorevole all'esame di ammissione, ma in politica credo che sia errato prendere una posizione così drastica, o tutto o niente; la politica esige posizioni meno rigide, salvi facendo i principi, e qui i principi sono salvi dal momento che anche il senatore Premoli dice di volere la liberalizzazione. E allora in cosa si differenziano le nostre posizioni? Soltanto nelle modalità.

Il voto è libero, l'ho detto tante volte, ma non mi pare che si possano dare giudizi aspri su questo disegno di legge che non farà del male, come si vorrebbe far credere, ma farà del bene agli studenti e alla nostra università perchè preparerà la strada a quella riforma che tutti insieme stiamo studiando e cerchiamo di condurre in porto.

Desidero dire una parola anche al senatore Castellaccio, riguardo al suo emendamento, se lo proporrà. C'è un problema che non siamo riusciti a risolvere, quello dei privatisti, cioè di coloro i quali non possono frequentare. È un problema sul quale abbiamo già discusso e che abbiamo lasciato in sospeso. Al momento opportuno si troverà la forma adatta, ma per ora lasciamo impregiudicato se è necessario l'esame o è sufficiente lo scrutinio con l'interrogazione-colloquio e con gli accertamenti che si fanno durante l'anno o il corso; aspettiamo anche i suggerimenti dell'esperienza. Io non metto la mano sul fuoco per il rendimento culturale di questo corso: è un tentativo per alleggerire i Magisteri che sono strapieni, anche se non sappiamo quanti si iscriveranno a questo corso.

Al senatore Antonicelli ho già detto che il suo emendamento mi trova consenziente, e questa risposta vale anche per il senatore

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

20ª SEDUTA (30 ottobre 1969)

Sotgiu e per il senatore Iannelli. L'articolo 2 ha un contenuto molto ampio, se volete troppo ampio, e non capisco come si possa sostenere una interpretazione restrittiva; capisco di più le argomentazioni di quelli che considerano la norma suscettibile, se mai, di interpretazione troppo larga. La proposta del senatore Iannelli però è troppo restrittiva. Del resto, le riserve formulate dai rettori su questo provvedimento non riguardano tale questione. La norma, fra l'altro, è transitoria; in sede di riforma il problema è stato già risolto con un testo, direi, più cauto. Se questa formula nel frattempo darà origine a qualche eccesso siamo qui, Aula e Commissione, pronti ad intervenire per correggere gli errori fatti.

Credo di avere, sia pur brevemente, risposto a tutti. Vorrei solo aggiungere che non vi è motivo di ricorrere sempre alla interpretazione politica, rifarsi a maggioranze e minoranze; cerchiamo di mantenere rapporti cordiali e umani finché si può: poi, al momento di votare, ognuno voti come crede, ma cerchiamo di dirci quello che dobbiamo dirci senza offenderci, e se io ho detto qualcosa che poteva suonare come offesa non era mia intenzione dirla e ne domando umilmente scusa.

P R E S I D E N T E . L'onorevole rappresentante del Governo preferisce replicare con un intervento unico o intervenendo articolo per articolo?

R O S A T I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. È preferibile articolo per articolo perché mi sembra un migliore sistema per lo svolgimento rapido del lavoro.

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Onorevoli senatori, debbo ricordare che nel testo dei proponenti vi è un articolo (esattamente l'articolo 6) che, come loro ricordano, la Commissione aveva convenuto

di stralciare per farne oggetto di un disegno di legge a sè stante. Ne do lettura:

« Per l'anno 1969 il termine per il bando dei concorsi a cattedre universitarie e degli esami per l'abilitazione alla libera docenza è spostato al 30 novembre 1969.

Il bando dei concorsi a cattedre universitarie, dei concorsi per posti di aggregato e degli esami per l'abilitazione alla libera docenza è sospeso, a partire dal 1970, fino all'emanazione di nuove norme disciplinanti l'intera materia.

Per i concorsi a posti di assistente ordinario, da bandire dopo l'entrata in vigore della presente legge, la Commissione giudicatrice propone un solo vincitore per ogni posto messo a concorso ».

Metto ai voti lo stralcio dell'articolo 6, di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni il disegno di legge — che risulta costituito dall'articolo testè stralciato e che assumerà il n. 873-bis, con il titolo: « Disposizioni transitorie sui concorsi per i docenti universitari e per le abilitazioni alla libera docenza » — verrà esaminato dalla Commissione in sede referente in coerenza con le determinazioni prese precedentemente.

(Così rimane stabilito).

Se non si fanno osservazioni, resta altresì inteso che la discussione e la votazione degli articoli del disegno di legge in esame avrà luogo sul testo accolto dalla Commissione in sede referente.

(Così rimane stabilito).

Art. 1.

Fino all'attuazione della riforma universitaria possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea: a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali;

b) i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilità didattica e scientifica delle Università, sulla base di disposizioni che verranno impartite dal Ministro della pubblica istruzione.

Gli studenti che frequentano gli anzidetti corsi annuali integrativi, se obbligati, hanno diritto al rinvio del servizio militare a mente delle vigenti disposizioni in materia.

Fino all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici continuerà ad essere consentita l'iscrizione ai corsi di laurea per i quali è prevista l'ammissione dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento legislativo; per lo stesso periodo di tempo si applicheranno, inoltre, le disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 8, concernente l'iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di Magistero.

Il personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, cui sia affidato l'insegnamento nei corsi di cui al primo comma del presente articolo, può essere esonerato, per un corrispondente numero di ore, dai normali obblighi d'insegnamento. L'eventuale eccedenza sull'orario d'obbligo è retribuita nella misura di un diciottesimo dello stipendio in godimento, per ogni ora settimanale e per l'effettiva durata del corso.

Indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria superiore posseduto, chiunque sia fornito di laurea può iscriversi ad altro corso di laurea.

È stato presentato dal senatore Premoli un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo 1 con il seguente.

« I diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, i quali intendano iscriversi ad una facoltà diversa da quella il cui ac-

cesso è ad essi consentito in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono superare apposite prove di esame presso le facoltà dove intendono iscriversi. Il contenuto di tali prove e le modalità del loro svolgimento saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione emesso previo parere dei competenti Consigli di facoltà e della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Parimenti possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quadriennale a condizione che abbiano frequentato un corso propedeutico annuale istituito presso le facoltà ove intendano iscriversi e superato le prove finali di esame.

I piani di studio e le relative prove di esame di tali corsi sono stabiliti dai competenti Consigli di facoltà previo parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I corsi di cui al secondo comma saranno istituiti con effetto dall'anno scolastico 1970-1971.

Gli studenti che li frequentano, se obbligati, hanno diritto al rinvio del servizio militare, a norma delle vigenti disposizioni ».

P R E M O L I . Se l'articolo 1 del disegno di legge in esame dovesse essere approvato nella formulazione attuale è legittimo prevedere che il livello culturale e professionale dell'Università subirà un ulteriore abbassamento.

Inoltre l'aumentato afflusso degli studenti iscritti alle Università e dei fuori corso aggraverebbe, fino al limite di rottura, l'attuale drammatica situazione universitaria in fatto di carenze edilizie, di personale docente, di attrezzature.

La nostra parte è stata sempre favorevole al principio della liberalizzazione degli accessi universitari, come è dimostrato dall'accoglimento di esso nell'articolo 53 del nostro disegno di legge sul nuovo ordinamento dell'università, ma avverte l'assoluta necessità di prendere determinate cautele al fine di evitare quei gravissimi effetti negativi cui si è appena accennato.

A parte questo, poi, nessuna garanzia è prevista dal provvedimento in esame per i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di durata quinquennale i quali intendano iscriversi ad una facoltà diversa da quella a cui hanno accesso in base alle vigenti norme. Non può dirsi che costituisca sufficiente garanzia poi la previsione dei corsi annuali integrativi, o dei corsi di orientamento di cui si è parlato questa mattina, sia per il loro carattere secondario sia per l'assoluta mancanza in questo momento di elementi di giudizio sulla consistenza e serietà dei programmi di studio di detti corsi. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il trimestre di orientamento chiesto dalla Confederazione dei rettori.

Gli emendamenti liberali sono diretti al fine di confermare il principio della liberalizzazione degli accessi universitari ma con opportune cautele. Infatti nel loro articolo sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge essi prevedono: *a)* prove di esame per i diplomati degli istituti di istruzione secondaria ad ordinamento quinquennale, i quali intendano iscriversi ad una facoltà diversa da quella cui è ad essi consentito l'accesso in base alle vigenti norme; *b)* un anno « propedeutico » da istituirsi a decorrere dall'anno scolastico 1970-71 nell'unica sede competente che è quella universitaria per tutti i diplomati degli istituti secondari di secondo grado ad ordinamento quadriennale. L'accesso per tali diplomati alle varie facoltà è condizionato alla frequenza, con esito positivo, dell'anzidetto corso annuale propedeutico.

BERTOLA, *relatore*. Riconosco la bontà delle intenzioni del senatore Premoli, ma — a parte considerazioni di merito che potrebbero trovarci anche consenzienti — ritengo che l'onorevole collega non possa non concordare con me nel ritenere le prove di esame previste dall'emendamento liberale inattuabili, rispetto al provvedimento attuale, anche per ragioni di ordine pratico: sarebbe infatti necessario almeno permettere a chi si presenta a tale esame di conoscere in anticipo le materie sulle quali dovrebbe basare la sua preparazione.

Sia per l'uno che per l'altro motivo, mi dichiaro quindi contrario all'emendamento in questione.

ROSATI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche io sono contrario all'emendamento presentato, a nome del Gruppo liberale, dal senatore Premoli per una serie di motivi che cercherò rapidamente di illustrare.

Il significato di questo disegno di legge — come del resto è stato ricordato da molti oratori intervenuti nel dibattito — è in fondo quello di affermare alcuni principi che sono patrimonio comune anche della sua parte politica, tra cui, relativamente all'articolo in esame, quello della liberalizzazione degli accessi. Evidentemente, esiste qui la valutazione di un rapporto tra le esigenze di ordine politico nei confronti di un mondo inquieto, che rivendica la legittimità di certi principi, e gli aspetti di ordine tecnico, che sono quelli che il senatore Premoli cerca di introdurre con il suo emendamento. Ebbene, a mio avviso, l'introduzione delle modifiche proposte da tale emendamento andrebbe ad appesantire la situazione universitaria, che peraltro già oggi è quella che è rispetto al numero degli allievi: l'aggiunta di una prova di esame per l'iscrizione ad una facoltà diversa da quella cui è consentito attualmente l'accesso implicherebbe senza dubbio un ulteriore aggravio.

D'altro canto, con l'accoglimento del principio della libertà degli accessi, che potrà anche provocare degli ingorghi, noi vogliamo anche dare una sollecitazione alla riforma della scuola secondaria superiore, che costituisce un problema non solo di durata, ma anche di contenuto: non si misura infatti il valore di una scuola dalla sua durata.

In altri termini, se si vuole affermare che la durata quinquennale dell'istruzione secondaria superiore è una delle condizioni per l'accesso all'università, questo ci può trovare anche consenzienti; ma se si vuole sostenere invece che per l'accesso, ad esempio, alla facoltà di diritto sia idoneo più uno studente proveniente dall'istituto professionale che non un bravo studente che proviene dall'isti-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)20^a SEDUTA (30 ottobre 1969)

tuto magistrale, il nostro consenso potrebbe mancare. Mi consentiranno infatti i colleghi di una certa parte di affermare che, se frequentato bene, per come concorrono alla formazione alcune discipline didattiche, se mai sono da ritenere più idonei certi corsi di durata quadriennale che non altri di durata quinquennale.

Ecco perchè siamo arrivati a una soluzione di equilibrio. Perciò mi permetto di chiedere che sia lasciato inalterato il testo dell'articolo in esame, anche perchè le eventuali situazioni di disagio che dovessero permanere costituiranno una spinta ai politici per arrivare al più presto alla riforma dell'istituto magistrale e del liceo artistico così come della scuola secondaria superiore nel suo complesso. Per tali motivi, chiedo formalmente il ritiro dell'emendamento, altrimenti sarei costretto ad esprimere parere contrario.

P R E M O L I . Mantengo l'emendamento. Ritengo che con l'adozione *sic et simpliciter* del testo in esame si provocherebbe un altro tipo di tensione per le università a causa dell'aumento indiscriminato degli allievi che vi potranno accedere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 proposto dal senatore Premoli e non accolto nè dal Governo nè dal relatore.

(Non è approvato).

S P I G A R O L I . Mi sembra che l'aggettivo « scientifica » riferito, nella lettera *b*) del primo comma, alla responsabilità delle università, sia fuori posto: i corsi non perseguono, infatti, scopi scientifici.

A N T O N I C E L L I . Abbiamo già considerato l'argomento: si tratta di una garanzia culturale.

S P I G A R O L I . Allora deve essere assicurata anche per gli altri corsi delle scuole secondarie.

A N T O N I C E L L I . È una difesa contro il pericolo che i corsi diventino puramente formali

S P I G A R O L I . L'aggettivo « scientifica » è comunque fuori posto: sostituiamolo con « culturale ».

A N T O N I C E L L I . La definizione di verrebbe troppo generica.

S P I G A R O L I . Adottare per questi corsi gli stessi metodi universitari significa andar contro lo spirito che vogliamo dare a tali studi.

P R E S I D E N T E . Tenga presente, senatore Spigaroli, che ci sono anche gli allievi del liceo artistico i quali devono prepararsi in maniera adeguata e completa, perchè altrimenti possono accedere solamente alla facoltà di architettura.

B E R T O L A , *relatore*. Non capisco la differenza tra un aggettivo e l'altro: mi sembra che definire la responsabilità delle università didattica e scientifica oppure didattica e culturale finisca per essere uguale.

A R N O N E . Accoglierei la proposta del senatore Spigaroli, estendendola nel senso di sopprimere entrambe le aggettivazioni « didattica e scientifica » e di parlare soltanto di responsabilità delle Università.

B U R T U L O . Una distinzione ci vuole, visto che la responsabilità dei provveditorati è amministrativa.

D E Z A N . Non sono d'accordo sulla soppressione dei due aggettivi, perchè non mi sembrano fuori posto. Richiamare una responsabilità scientifica significa fare appello all'approfondimento culturale di una certa materia.

S O T G I U . Mi sembra che le obiezioni già fatte dalla nostra parte abbiano una piena validità. Mi dispiace per il senatore Bertola.

B E R T O L A , *relatore*. Per carità, lasciamo pure « didattica e scientifica ».

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo fa anzitutto

to con molto garbo una constatazione che si ricollega al precedente discorso a proposito dell'emendamento proposto dal senatore Premoli: non è dalla durata dei corsi che deriva la qualità della preparazione, perchè se dovessimo misurare il valore della scuola solo dalla sua durata avremmo stabilito una misura formale e non di merito. Comunque, vorrei chiedere all'equilibrio politico di tutti di non anticipare adesso una contesa dialettica che troverà la sua collocazione più opportuna in sede di riforma della scuola secondaria superiore.

Per quanto attiene alla qualità degli impegni delle università, se teniamo conto del discorso per cui a livello universitario la didattica non è un fatto a sè, vorrei dire che basta parlare di responsabilità didattica per implicare tutto il resto. Ma — e qui mi ricollego anche alla lotta al nozionismo che si conduce in sede di scuola secondaria superiore — che cosa ci preoccupa, che cosa vogliamo evitare che si verifichi nel momento in cui liberalizziamo gli accessi all'università? Che vi siano strade più brevi; che, esistendo una situazione di fatto per cui taluni corsi superiori durano quattro anni altri cinque, sia possibile una « scorciatoia », altrimenti tutti, è ovvio, cercherebbero di iscriversi all'università passando per gli istituti magistrali e i licei artistici. La garanzia non è tanto nel merito, vorrei dire, quanto nell'affermazione del principio, a meno che non abbiamo una tale sfiducia in noi stessi per cui prevediamo che la riforma della scuola secondaria superiore avverrà chissà quando. Se poi vogliamo, in una sottile dialettica, anticipare delle posizioni e prefigurare dei contenuti che dovranno valere in altra sede, ne prenderò atto a nome del Governo e, pur avendo in sede referente il relatore accolto questo emendamento poi votato da tutti (mi sembra doveroso fare queste considerazioni in un clima di dialogo e di contributo) al riaffiorare della vecchia polemica, che va al di là delle attuali esigenze, dovrei prendere posizione decisa. Ma sarebbe preferibile, invece, che il senatore Spigaroli non insistesse nella sua proposta di emendamento.

S P I G A R O L I . Va bene, non insisto.

P R E S I D E N T E . Al primo comma dell'articolo 1 è stato, inoltre, presentato dai senatori De Zan, Codignola e Iannelli il seguente emendamento aggiuntivo: « Tale corso non è richiesto per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che, avendo sostenuto tutti gli esami del primo biennio dei corsi di laurea il cui accesso è loro consentito dalla vigente legislazione, intendano iscriversi ad altro corso di laurea ».

D E Z A N . Abbiamo rilevato una situazione paradossale e, a nostro parere ingiusta, nel lemma del primo comma, in relazione a quanto stabilito alla lettera *b*). Studenti i quali si fossero iscritti alla facoltà di magistero e avessero sostenuto tutti gli esami del primo biennio che, valendosi di questo provvedimento urgente, ritenessero di dover modificare la scelta, si troverebbero nella necessità di tornare indietro e di dover frequentare il corso propedeutico. Riteniamo che la frequenza di due anni della facoltà di magistero o di due anni della facoltà di architettura sia quanto meno corrispondente a quella di un anno di corso propedeutico. Il discorso calza di più se consideriamo poi che fra gli intenti di questa legge c'è anche quello di sfoltire il magistero oltre che scoraggiarne la scelta. A me sembra che (soprattutto se gli eventuali pentimenti saranno in numero ridotto) sia giusto consentire di cambiare il corso di facoltà senza l'ostacolo del corso propedeutico.

P I O V A N O . Sono d'accordo in linea di massima con la proposta, ma non ho sentito bene se vi si parla solo di frequenza o anche di esami sostenuti.

P R E S I D E N T E . Nell'emendamento è detto: « avendo sostenuto tutti gli esami del primo biennio... ».

P I O V A N O . Allora sono d'accordo.

B U R T U L O . Desidererei che l'emendamento fosse studiato attentamente; mi pare che possa sorgere l'equivoco di un passaggio ad altro corso di laurea che mantenga vali-

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

20ª SEDUTA (30 ottobre 1969)

do il biennio di studi sostenuto, e allora si aprirebbe di nuovo una scorciatoia.

I A N N E L L I . Per gli studenti che hanno frequentato l'Università per un biennio e hanno sostenuto tutti gli esami, noi praticamente elimineremmo l'obbligo di frequentare l'anno di corso propedeutico.

S O T G I U . Bisogna dire che lo studente può iscriversi ad altra facoltà, altrimenti resterebbe nell'ambito del Magistero.

P R E S I D E N T E . Credo che la forma più cautelativa sia questa « ad altra facoltà o corso di laurea ».

F O R T U N A T I . È meglio dire: « corso di laurea di altra facoltà ».

F A L C U C C I F R A N C A . Sono necessari alcuni chiarimenti. In primo luogo desidero chiedere se si intende che tutti gli esami sostenuti verrebbero annullati. In secondo luogo ritengo che chiedere un biennio per consentire il passaggio significhi creare una situazione di svantaggio rispetto a coloro cui domandiamo un solo anno di corso propedeutico. Non sarebbe meglio permettere la opzione a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge avranno frequentato il solo primo anno?

C O D I G N O L A . In effetti, questi studenti, invece del corso integrativo, hanno seguito lezioni e sostenuto esami universitari, mentre d'altra parte non verrebbero ammessi al secondo anno della nuova facoltà, ma ricomincerebbero da capo dal primo anno; perchè, dunque far perdere loro ancora un anno?

B U R T U L O . Credo che non si possa assolutamente accettare soltanto la frequenza del primo anno, perchè anzichè ovviare all'afflusso al magistero lo aumenteremmo.

F A L C U C C I F R A N C A . Solo per il passato dovrebbe valere, tale facoltà: per i giovani che hanno già frequentato, quindi, e non per quelli che frequenteranno il primo anno.

C O D I G N O L A . Che abbiano frequentato il primo anno e che frequenteranno il secondo. Per l'avvenire, poi, sia tenuto anche conto del biennio.

B U R T U L O . Se ammettiamo l'alternativa tra il corso propedeutico e il magistero svuotiamo completamente di significato detto corso. Gli studenti si iscriveranno al magistero, che non implica la frequenza, ed il cui primo anno richiede pochissimi esami.

Comunque, per tornare all'emendamento del senatore De Zan (su cui si è sovrapposta la proposta della senatrice Falcucci) dichiaro di essere contrario alla limitazione ad un anno, e di essere favorevole al primo emendamento.

A R N O N E . La funzione del corso propedeutico è quella di consentire agli studenti di completare un certo bagaglio culturale sulla base di un continuo rapporto, di una frequenza di un anno, cosa completamente diversa dagli esami finali — in genere non gravosi — che si fanno alla fine del primo anno del magistero.

Oggi c'è una tale affluenza di studenti per cui purtroppo in sede di esami non si ha il tempo di valutare esattamente la preparazione del candidato.

Non svuotiamo di significato il corso propedeutico che implica una frequenza, un contatto continuo, un consiglio quotidiano di metodo di lavoro e che si differenzia notevolmente da un esame di profitto universitario.

Si parla tanto di non voler togliere serietà a questa istituzione, ma mi pare che in questo modo svuotiamo anche di contenuto quell'impegno di serietà che vogliamo conferire a questa riforma.

S O T G I U . Forse non è stato ben compresa la proposta della senatrice Falcucci. La senatrice propone di stabilire che gli studenti, i quali all'entrata in vigore del presente provvedimento abbiano sostenuto tutti gli esami del primo anno di magistero, possano ottenere l'iscrizione al primo anno di altre facoltà, senza frequentare i corsi annuali integrativi previsti dal provvedimento.

E questo non rappresenta in alcun modo una scorciatoia.

Ora, per coloro i quali cominciano adesso, può essere accettabile la proposta del collega De Zan, perchè se io oggi mi iscrivo al magistero e fra due anni avrò completato tutti gli esami del primo biennio, mi si può consentire di iscrivermi a qualsiasi facoltà. Naturalmente gli esami che avrò dato mi saranno valutati sulla base delle leggi attualmente in vigore. Diversamente per i già iscritti.

Invero, secondo me, i due emendamenti non sono in contrasto, perchè raffigurano due posizioni diverse. Personalmente sono favorevole ad accettare tutti e due gli emendamenti proposti, e credo che lo siano anche i colleghi del mio Gruppo.

R O S A T I, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vorrei un chiarimento dal senatore De Zan. Il suo emendamento vale solo per coloro che si iscrivono quest'anno al magistero?

Se ne facciamo invece una norma permanente, chi farà il corso propedeutico?

C O D I G N O L A. Attualmente colui che ha fatto due anni di magistero disponendo di un diploma magistrale non ha la possibilità di accedere ad altri istituti universitari. Introducendo l'anno propedeutico, consentiamo al diplomato magistrale di accedere a qualsiasi facoltà.

Ora ci si trova davanti al caso di chi abbia compiuto un biennio di studi al magistero: per accedere ad altra facoltà dovrebbe iscriversi al corso propedeutico cominciando da principio.

In sostituzione dell'anno propedeutico potremmo considerare valido, ai fini della iscrizione in altra facoltà, anche il biennio fatto al magistero. È quanto proponiamo.

R O S A T I, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. La norma avrebbe valore permanente? Perchè questo è il punto da definire.

D E Z A N. Permanente.

R O S A T I, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Questo criterio intro-

dotto come norma permanente verrebbe collegato con l'altro normalmente vigente, sul riconoscimento degli esami sostenuti ai fini del passaggio ad altra facoltà. Se io sostengo gli esami dei primi due anni, e chiedo il passaggio dal magistero ad altra facoltà, in via teorica posso anche ottenermi l'iscrizione al terzo anno; faccio allora la strada più breve.

D E Z A N. Perchè più breve?

F O R T U N A T I. Un diplomato di magistero ha sette anni di scuola media, più due anni di magistero: al decimo anno di studi, andrebbe, non al terzo anno di altra facoltà, ma al secondo; quindi non guadagnerebbe niente, e farebbe lo stesso *iter* temporale. Non c'è nessuna facoltà che ammetta trasferimenti, riconoscendo tutti gli anni di corso di altra facoltà.

A R N O N E. Bisognerebbe specificare che si è ammessi solo al primo anno di corso, in questo caso.

F O R T U N A T I. Ovvero al secondo anno; chi ha fatto il biennio, potrà andare solo, al più, al secondo corso di altra facoltà.

R O S A T I, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ma allora perchè dobbiamo introdurre questa norma, per complicare le cose?

S P I G A R O L I. La norma avrebbe un valore veramente notevole per il presente, per quelli che hanno già cominciato il magistero e che sarebbe ingiusto far ritornare indietro a frequentare il corso propedeutico, mentre non avrebbe alcun valore, o almeno pochissimo, per il futuro, ossia per quei pochi che si pentono lungo il corso degli studi.

Ora io domando: è giusto, per quei pochi che possono pentirsi lungo il cammino, inserire una norma così impegnativa? Sulla validità e l'efficacia della norma per il presente sono d'accordo, ma per il futuro credo sia veramente un invito, una sollecitazione a svuotare di contenuto il corso propedeutico,

tanto più che questi corsi dovrebbero avere una durata molto limitata.

Questa ragione ci spinge a non accogliere la norma nel suo valore di norma permanente, ma a vederla solo come norma per sanare la posizione di coloro che nel passato hanno iniziato il corso del magistero e quindi si trovano già ad un certo punto del corso stesso.

S O T G I U . Abbiamo tante preoccupazioni, ma non pensiamo che l'efficacia di questo provvedimento sarà di un paio di anni perchè verrà meno non appena ci sarà la riforma universitaria!

Questo criterio dà una giusta valutazione per gli studi che sono stati compiuti.

S P I G A R O L I . Per gli studi compiuti sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Possiamo adottare una formula limitativa: « limitatamente alla prima applicazione della presente legge ».

D E Z A N . Io non capisco perchè si debba fare un mito del corso propedeutico. Noi vogliamo dare la dovuta importanza a questo corso che ha, fra l'altro, un carattere preuniversitario, ma non dobbiamo farne un mito. Torno a ripetere che l'aver sostenuto esami di un biennio universitario può sostituire validamente qualsiasi corso propedeutico, anche il più serio che possiamo organizzare.

Per quanto riguarda il futuro non riesco a cogliere il motivo di riserva espresso da qualche collega, perchè mi sembra veramente che nello spirito della legge noi possiamo anche prevedere la possibilità di un mutamento di indirizzo universitario dopo che uno ha già frequentato per due anni un certo corso di laurea. Perchè impedirlo? Nel caso in cui, anche in futuro, uno che abbia frequentato un biennio del magistero — posto che il magistero sopravviva — poi si pensa, perchè dovremmo metterlo nella condizione o di tornare indietro a frequentare l'anno propedeutico — è questo è assurdo e contrario allo spirito della legge — oppure di arrivare alla laurea per potersi avvale-

re dell'ultimo comma dell'articolo 1 che abbiamo approvato in sede referente?

Non mi sembra che il mantenere anche per il futuro questa possibilità complichino le cose, e non riesco ad immaginare un solo studente che preferisca sostenere gli esami del biennio del magistero piuttosto che fare il corso propedeutico, anche se per alcuni corsi di laurea alcuni di questi esami in teoria potrebbero venire riconosciuti.

Per i motivi esposti, insisto sul mio emendamento. Dichiaro altresì di aderire anche alla proposta della senatrice Falcucci.

F A L C U C C I F R A N C A . Proponerei il seguente testo: « Gli studenti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano sostenuto tutti gli esami del primo anno di magistero possono ottenere l'iscrizione al primo anno di altra facoltà senza frequentare i corsi annuali integrativi di cui all'articolo 1 della presente legge ».

B U R T U L O . Non vorrei che si prendesse una decisione senza tener conto del piano di studi della facoltà di magistero.

Vorrei chiedere alla senatrice Falcucci: quali sono gli esami del primo anno di tale facoltà? Per quel che mi ricordo, non mancano esami biennali e pertanto, in base all'emendamento proposto, uno studente potrebbe acquisire il diritto ad iscriversi ad altre facoltà avendo sostenuto sì e no due esami.

Dico questo senza contare che, attualmente, la Commissione non conosce esattamente quali siano gli esami obbligatori del primo anno di magistero e, pertanto, occorrerebbe in ogni caso un supplemento di notizie su questo punto.

Quindi, allo stato degli atti, sono contrario all'emendamento della senatrice Falcucci.

F A L C U C C I F R A N C A . Non desidero porre alcun problema che possa mettere in imbarazzo la Commissione e mi dichiaro pronta a ritirare l'emendamento proposto.

Tuttavia, poichè abbiamo liberalizzato il passaggio da una facoltà all'altra, a rigore

anche gli studenti di magistero dovrebbero avere questa possibilità.

P R E S I D E N T E . Se sono laureati!

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Abbiamo equiparato la laurea di magistero a tutte le altre.

In base al Concordato, ad esempio, chi è laureato in teologia può iscriversi a qualunque facoltà universitaria; non capisco perchè chi è laureato al magistero non possa fare altrettanto!

P I O V A N O . Desidero rispondere all'obiezione del collega Burtulo circa la consistenza degli esami di magistero anche per chiarire che, a mio avviso, diamo eccessivo peso a tale questione.

La realtà è che chi ha frequentato per due anni il magistero ha assorbito una certa preparazione culturale che dobbiamo presumere non inferiore a quella che darà il corso propedeutico (di cui, mi si consenta dirlo, in questo momento non conosciamo neanche quale sarà il contenuto).

Ma, ripeto, mi pare che si stia facendo una questione più grossa di quanto in realtà non sia; tornerei dunque al testo del senatore De Zan, ma non avrei difficoltà neanche ad accettare quello della senatrice Falcucci. Ulteriori complicazioni sarebbero del tutto fuori luogo.

T R E U . Oltre al fatto che il corso propedeutico è diverso nella sua struttura e non facilmente paragonabile ad un biennio di istituto universitario, c'è differenza anche tra il gruppo magistrale e quello artistico, e per quest'ultimo gruppo, l'equiparazione è ancora più difficile.

Ritengo pertanto che introdurre nel provvedimento un emendamento come quello proposto dai colleghi Falcucci e De Zan sia pericoloso per le difficoltà intrinseche della equiparazione delle due materie. Si tratta di due quantità incomparabili tra loro.

Z A C C A R I . Se accettiamo il principio degli emendamenti proposti dal senatore De Zan e dalla senatrice Falcucci dobbiamo an-

che chiarire la situazione che verrà a determinarsi nei confronti, ad esempio, dei geometri i quali hanno già frequentato un anno d'università: possono passare ad altra facoltà?

Se non possono, perchè dare a coloro che hanno frequentato due anni di magistero questa possibilità, che potrebbe invece essere negata ai geometri? Ho citato questo esempio per dimostrare che, con gli emendamenti proposti, apriremmo un problema che non possiamo prevedere come si risolverà.

B E R T O L A , *relatore.* Ho ascoltato con molto interesse tutta la discussione che si è svolta su questo argomento e, a conclusione, vorrei pregare i proponenti di ritirare i propri emendamenti.

Alle considerazioni già svolte, e che in parte hanno preceduto quanto intendevo dire, voglio aggiungere che non siamo in grado di giudicare proposte tanto importanti presentateci all'ultimo momento valutandone tutte le possibili conseguenze.

Il nostro intendimento è di fare opera di giustizia, ma non possiamo farla per una parte a scapito di un'altra.

Le proposte che intendono dare valore retroattivo al provvedimento a quali conseguenze potrebbero portare? Cito qualche esempio: uno studente è iscritto al secondo anno di pedagogia nella facoltà di magistero e ha fatto tutti i suoi esami; ora, gli esami di filosofia della facoltà di lettere sono molto simili a quelli del primo biennio di magistero, il che vuol dire che, applicando il criterio proposto, se lo studente vuole passare alla facoltà di lettere i suoi esami devono essere convalidati e lo studente stesso sarà ammesso a frequentare il terzo anno di lettere e filosofia. In questo modo avremo applicato la scorciatoia che non volevamo.

Porto un altro esempio: il ragioniere che abbia superato tutti gli esami del primo biennio della facoltà di economia e commercio può iscriversi alla facoltà di giurisprudenza? Certamente no. E allora sorge la domanda: perchè agli studenti delle magistrali dovrebbe essere consentita una facilitazione esclusa per gli iscritti a tutte le altre facoltà? Ne deriverebbe inevitabilmente a breve scadenza

l'estensione del beneficio ad altre categorie di studenti e, con ciò, un vero e proprio sconvolgimento in seno all'università.

Riflettiamo attentamente, quindi, onorevoli colleghi. Io sono sempre stato sollecito ai problemi degli istituti magistrali e pronto a dare il mio assenso a tutti i miglioramenti, ma mi pare che ora si stia cominciando ad esagerare e a creare involontariamente dei favoritismi. Evidentemente un'amnistia deve sempre partire da una data e non da un'altra: noi non abbiamo avuto tutte le facilitazioni che hanno e avranno i nostri figli, ma non per questo possiamo pensare di tornare indietro. Invito pertanto i colleghi a riconsiderare attentamente il problema.

FERRARI - AGGRADI, *ministro della pubblica istruzione*. Apprezzo molto il contenuto e il significato degli emendamenti presentati, ma non posso non invitare i proponenti a ritirarli anzitutto per una questione di metodo. Essi infatti ci pongono in una certa situazione di imbarazzo, giacchè affrontano problemi che possono anche essere importanti ma che personalmente non mi sento di giudicare e soprattutto di decidere nel volgere di pochi minuti. Mi sono anche consultato con i miei collaboratori e non sono mancate indicazioni dubbiose, per non dire contrarie: questioni di tal genere, che implicano decisioni ponderate, dovrebbero essere sottoposte agli organi di consultazione del Ministero.

Non va dimenticato, d'altra parte, che il provvedimento in esame è di natura assolutamente transitoria e riguarda solo il corrente anno accademico; inoltre, le norme qui contenute sono mutate da quelle, concernenti la riforma organica, dalla Commissione a lungo meditate e largamente emendate in sede referente. Senza voler anticipare un mio parere negativo sulle proposte di modifica e riservandomi anzi di esaminarle in sede di discussione della riforma stessa, invito pertanto i proponenti a non voler insistere sulle loro richieste: in caso contrario, in questo momento il Governo dovrebbe esprimere parere contrario.

DE ZAN. Dichiaro di non insistere sull'emendamento proposto, convinto più che dalle obiezioni di merito che sono state formulate nel corso della discussione, dalle difficoltà di ordine procedurale formulate dal ministro Ferrari-Agradi.

FALCUCCI FRANCA. Anch'io dichiaro di non insistere sull'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Il senatore Castellaccio ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « Sono dispensati dalla frequenza del corso annuale coloro che abbiano un rapporto di lavoro continuativo. Essi sono tenuti a sostenere le prove finali ».

CASTELLACCIO. Desidero anzitutto porre l'accento sul fatto che è la prima volta che si permette ai diplomati degli istituti magistrali di iscriversi a tutte le facoltà universitarie, sia pure previa frequenza di un corso propedeutico integrativo. Accade però che molti giovani hanno avuto la possibilità, subito dopo aver conseguito il diploma, di lavorare soprattutto nel settore dell'insegnamento. Mantenendo la norma nell'attuale formulazione, finiremmo per scaricare su questi diplomati, che hanno avuto il merito di vincere un concorso, le negative conseguenze — che semmai dovrebbero pesare sullo Stato — derivanti dall'essere stati costretti a lavorare a diciannove anni. Pertanto, come permettiamo che all'università gli esami si sostengano alla fine dell'anno, in molti casi senza che il professore abbia mai visto in viso lo studente, e come nelle scuole secondarie permettiamo a tutti i giovani di presentarsi quali privatisti purchè abbiano l'età richiesta, a maggior ragione dovremmo consentire analoga procedura per i diplomati delle magistrali che siano legati da un rapporto di lavoro continuativo.

Il senatore Bertola ha prospettato l'ipotesi di un orario che possa agevolare i giovani che insegnano. Non credo sia necessario dilungarmi sul fatto che vi sono professori (almeno in provincia di Sassari) che insegnano in scuole distanti anche 130-140 chilometri

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)20^a SEDUTA (30 ottobre 1969)

tri dal capoluogo, raggiungibili attraverso strade molto spesso impervie con un percorso che richiede fino a sei ore di viaggio. Or bene, io non credo che a coloro che hanno dimostrato intelligenza e preparazione sufficienti per ottenere subito un posto di lavoro si debba togliere il diritto di iscriversi alla università, riservato invece ai nuovi diplomati degli istituti magistrali.

P I O V A N O . Una norma di tal natura costituirebbe un precedente per la futura legge universitaria che mi pare assai pericoloso; sul piano pratico, poi, trovo perfettamente giustificato esigere la frequenza del corso propedeutico. D'altra parte gli studenti cui fa cenno il collega Castellaccio non sono rapportabili alla categoria degli studenti lavoratori; non mi sembra pertanto sussistere l'opportunità di facilitazioni particolari anche per non correre il pericolo di alterare il significato e gli scopi del corso stesso. Accettare la soluzione prospettata dal senatore Castellaccio significherebbe in pratica prolungare di un anno gli studi delle magistrali, sia pure sotto una anonima e alquanto enigmatica sorveglianza dell'università. Sono pertanto dell'avviso di lasciare inalterato il testo dell'articolo nella formulazione che è già stata concordata.

A R N O N E . Ritengo che, se fossero stati approvati gli emendamenti poi ritirati, non ci si sarebbe potuti opporre anche alla modifica proposta dal senatore Castellaccio. Per il problema da quest'ultimo sollevato penserei semmai che si potrebbe consentire, ai vincitori di concorsi magistrali in servizio nelle scuole primarie la frequenza del corso col godimento dello stipendio, ma senza limitare il corso ai soli esami finali, per lo stesso motivo per cui abbiamo trovato discutibile la proposta Falcucci. Ricadremmo nel medesimo errore: gli esami finali non significano un rapporto continuo, quotidiano.

Z A C C A R I . Vorrei pregare il senatore Castellaccio di ritirare il suo emendamento perchè non mi sembra che sia opportuno in una legge far seguire alla disposizione di fre-

quentare dei corsi per l'accesso all'università l'altra di dispensa dalla frequenza.

R O M A N O . Ritengo che il problema posto dal senatore Castellaccio sia già stato risolto dalla norma inserita nella legge di riforma dell'università che prevede, per coloro i quali abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, l'accesso all'università attraverso l'espletamento di determinate modalità. Perciò penso che ci si possa richiamare a quella disposizione e invitare il senatore Castellaccio a ritirare il suo emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Castellaccio insiste sul suo emendamento?

C A S T E L L A C C I O . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . È stato poi presentato dai senatori Ariella Farneti, Sotgiu e Romano un'emendamento tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, un altro comma del seguente tenore: « Gli studenti che, negli anni accademici anteriori all'anno 1969-70, sulla base del titolo di studio conseguito al termine di un corso di studi secondari di durata quinquennale, non abbiano potuto accedere a determinate facoltà universitarie possono chiedere il passaggio a facoltà diversa da quella alla quale siano iscritti ».

F A R N E T I A R I E L L A . Mi pare che l'emendamento sia abbastanza chiaro. Per fare un esempio pratico, si tratta di dare ad un diplomato degli istituti tecnici, il quale abbia potuto in passato iscriversi soltanto a determinate facoltà, la possibilità di chiedere il passaggio alle altre facoltà.

B E R T O L A , relatore. È un discorso, questo della retroattività, che ritorna ad ogni legge, ma che non possiamo sempre riprendere perchè altrimenti non la finiremmo più. Abbiamo già ammesso il principio per i laureati, non credo sia il caso di estenderlo.

C O D I G N O L A . Il caso è diverso: non si tratta di riconoscere per la nuova facoltà gli esami già sostenuti, ma di consentire ad

un diplomato di istituto tecnico quinquennale iscritti, a causa della vigente legislazione, a una facoltà che non risponde più ai suoi interessi, di ricominciare la carriera universitaria in un'altra facoltà.

BERTOLA, *relatore*. Non c'è bisogno di fare una norma specifica in quanto è sufficiente la lettera *a*) del primo comma in cui si precisa che i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea.

CODIGNOLA. E chi già si è iscritto ad una delle facoltà finora per lui obbligate?

ARNONE. Se vuol cambiarla basta che esibisca il diploma di scuola secondaria superiore; non occorre che produca l'iscrizione all'università.

CODIGNOLA. D'accordo.

FARNETI ARIELLA. Prendiamo atto di queste precisazioni; noi preferiremmo che tale possibilità risultasse esplicita, nella legge; tuttavia rinunciamo ad insistere.

PRESIDENTE. I senatori Papa, Sotgiu, Farneti Ariella e Romano propongono ora di inserire, dopo il penultimo, il seguente comma aggiuntivo: « Nella scelta del personale docente sarà data la preferenza agli assistenti universitari professori di ruolo nelle scuole secondarie ». Penso che possa essere inteso come una raccomandazione rivolta al Ministro.

FERRARI-AGGRADI, *ministro della pubblica istruzione*. Accolgo lo spirito dell'emendamento, che preferirei peraltro non fosse inserito nella legge.

PAPA. D'accordo.

ROMANO. Vorrei proporre all'attenzione della Commissione una questione formale. L'ultimo comma secondo me andrebbe premesso quanto meno al penultimo, in

quanto, dopo aver elencato quali sono gli studenti che sono ammessi ai corsi universitari, si parla di orario del personale docente e, quindi, si ritorna a trattare della iscrizione a corsi di laurea sia pure per i già laureati.

PRESIDENTE. La sua osservazione, senatore Romano, sarà tenuta presente in sede di coordinamento.

Segue ora un emendamento del senatore Zaccari tendente ad aggiungere il seguente comma: « Le università sono autorizzate ad organizzare corsi di orientamento intesi a facilitare l'inserimento degli studenti nei singoli corsi di laurea ».

ZACCARI. Ho presentato questo emendamento anche in relazione a quanto affermato dal relatore all'inizio della discussione. In effetti, penso che l'orientamento costituisca un servizio che l'università possa e debba rendere agli studenti. Nel provvedimento, non si parla di corsi semestrali o trimestrali come invece si fa nel testo della riforma già accolto dalla Commissione in sede referente; comprendo che addossare all'università, ora, nuovi obblighi sarebbe inopportuno; però autorizzare le università ad organizzare dei corsi di orientamento (senza obbligarle a farlo) per facilitare l'inserimento degli studenti nei singoli corsi di laurea mi sembra non sia chiedere troppo; sarebbe come un invito all'università a sperimentare fin da quest'anno un'attività che dovrà diventare permanente negli anni successivi.

PRESIDENTE. Lei pensa che ciò sia veramente possibile tenuto conto delle condizioni in cui si trovano le università?

SPIGAROLI. Ci sono delle università che già stanno effettuando questo esperimento fin dal mese di settembre. Diciamo che si tratta di un'attività da svolgere nei prossimi anni e, nei limiti del possibile, fin d'ora.

BERTOLA, *relatore*. Poichè autorizzare non significa imporre bensì dare una facoltà che può essere usata a seconda delle circostanze e opportunità dalle varie uni-

versità (d'altronde la proposta coincide con una richiesta già fatta da me), mi sembra che l'emendamento possa essere accettato. Comunque, sia chiaro, deve trattarsi di facoltà non di obbligo.

A R N O N E. Cosa impedisce alle università di attuare simili corsi? È una norma inutile.

B E R T O L A, *relatore*. Comunque non arreca alcun nocumento.

F E R R A R I - A G G R A D I, *ministro della pubblica istruzione*. Proprio per la grande deferenza che ho verso di lei, senatore Zaccari, sarebbe mio desiderio accogliere la sua proposta; peraltro la pregherei di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno. Ciò per alcune considerazioni, che sono formali, ma che hanno pur sempre un certo rilievo. Se inseriamo nel disegno di legge una disposizione così precisa, creiamo negli studenti e nelle famiglie una precisa aspettativa, mentre molte università non saranno assolutamente in grado di attuare simili iniziative: quindi ne potrebbe derivare una grossa delusione. Non solo, ma siccome dovremo attuare siffatte attività previa adeguata, buona preparazione, nel quadro della riforma generale, ho timore che dare un via facoltativo, con questo provvedimento, finisca per far passare qualche cosa di meno valido di ciò che si ha invece in animo di creare, e che poi sarà un brutto precedente difficile da trascurare.

Quindi se il presentatore è disposto a trasformare la proposta in un ordine del giorno nel senso indicato, posso, se mai, impegnarmi a inviare una circolare alle università stimolandole ad organizzare corsi orientativi.

In pratica raggiungiamo lo scopo agendo però con una certa doverosa discrezione.

Z A C C A R I. D'accordo.

P R E S I D E N T E. Allora resta inteso che il presentatore trasforma il suo emendamento in ordine del giorno.

Per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione

all'università sono stati presentati due emendamenti: il primo è dei senatori Codignola, Arnone e Castellaccio, e tende a inserire il seguente comma aggiuntivo: « Il termine per le iscrizioni alle università di cui al presente articolo è fissato, per l'anno accademico 1969-1970, al 31 dicembre 1969 ».

Il secondo è dei senatori Piovano e Romano, e tende a inserire, nell'articolo 2, come primo comma, la seguente norma aggiuntiva: « Per l'anno accademico 1969-70, gli studenti che intendono avvalersi dei benefici della presente legge dovranno presentare domanda di iscrizione all'università o ai corsi propedeutici di cui al primo comma dell'articolo 1, entro il termine di due mesi dalla data di pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Data la connessione della materia, tale secondo emendamento sarà esaminato in questa sede, anzichè nel corso dell'esame dello articolo 2.

F E R R A R I - A G G R A D I, *ministro della pubblica istruzione*. Mi sembra che con un minimo di buona volontà gli emendamenti presentati su questo punto potrebbero essere fusi.

R O M A N O. Non mi sembra logico stabilire il termine al 31 dicembre 1969 perchè è troppo prossimo. Non possiamo prevedere quanto tempo occorrerà per l'approvazione del disegno di legge sia da parte del Senato, sia da parte della Camera dei deputati, nè quanto sarà necessario per la sua pubblicazione.

Stabilendo invece il termine massimo in due mesi dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, diamo a tutti gli studenti la sicura garanzia di poter fruire delle disposizioni contenute nel provvedimento in discussione.

F E R R A R I - A G G R A D I, *ministro della pubblica istruzione*. Facendo una eccezione ai principi di merito potrei anche accettare la sostanza della proposta. Per quanto riguarda il testo mi rimetto alla Commissione. Ho comunque l'impressione che fissare una data precisa costituirebbe un fat-

tore positivo: se non altro un impegno anche per la Camera dei deputati.

Probabilmente, senatore Piovano, il testo dell'emendamento presentato dal senatore Codignola può soddisfare anche le sue esigenze.

P I O V A N O . L'emendamento da me presentato è dovuto proprio al fatto che io sono scettico sulla tempestività delle procedure quali sarebbero richieste da certe urgenze, che pur vengano ammesse; la stessa discussione di questa mattina mi pare confermi che le leggi varate all'unanimità sono quelle che poi sollevano le difficoltà maggiori. Comunque, se la opinione della Commissione è diversa, posso anche non insistere.

C O D I G N O L A . Mi corre l'obbligo di precisare che il mio emendamento concerne soltanto l'iscrizione all'università, senza alcun riferimento ai corsi propedeutici. Quindi è necessario integrare il mio se vogliamo fondere in uno i due emendamenti.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione.* Per i corsi propedeutici ci siamo già mossi: di questo ci si deve dare atto. Il nostro orientamento è di fare i corsi nelle ore pomeridiane (per le ore antimeridiane rischieremo di non reperire insegnanti). D'altra parte una garanzia in proposito è data dal fatto che immancabilmente il 1° dicembre i corsi devono avere inizio.

S P I G A R O L I . Se non diciamo nulla circa i corsi propedeutici, nel caso che i corsi stessi iniziassero prima dell'approvazione della legge...

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione.* Non è assolutamente possibile.

S P I G A R O L I . Qualcuno potrebbe anche non iscriversi ai corsi e poi, una volta approvata la legge, potrebbe trovarsi nella impossibilità di farlo, essendo i corsi stessi in uno stadio ormai avanzato.

P R E S I D E N T E . Il senatore Piovano non insiste nel suo emendamento; metto allora ai voti l'emendamento presentato dai senatori Codignola, Arnone e Castellaccio.

(È approvato).

Non essendovi altri emendamenti, passiamo allora alla votazione dell'articolo. Faccio presente l'opportunità di alcune modifiche di coordinamento formale; e precisamente: nel secondo comma del testo accolto in sede referente sembra superflua l'espressione « se obbligati » (è evidente che sono interessati al rinvio del servizio militare solo coloro che al servizio hanno obbligo), e quindi andrebbe espunta; nel terzo comma si parla impropriamente di « provvedimento legislativo »: l'espressione dovrebbe essere sostituita con l'altra più esatta di « legge »; nel quarto comma si regola il trattamento degli insegnanti che saranno assegnati ai corsi integrativi che verranno appositamente istituiti per completare la preparazione dei diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, e non già del personale docente degli altri corsi, pure integrativi (non richiamati nel testo originale), relativi agli istituti professionali (a costoro già provvede apposita legge): si dovrà pertanto specificare che si tratta dei corsi aperti « di cui al primo comma, lettera b »; infine nell'emendamento testè accolto appaiono del tutto superflue, e quindi da eliminare, le parole: « degli studenti ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'intero articolo, che, con l'emendamento dianzi approvato e con le correzioni di coordinamento formale testè precisate, risulta così formulato:

Art. 1.

Fino all'attuazione della riforma universitaria possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea: a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali;

b) i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilità didattica e scientifica delle Università, sulla base di disposizioni che verranno impartite dal Ministro della pubblica istruzione.

Gli studenti che frequentano gli anzidetti corsi annuali integrativi hanno diritto al rinvio del servizio militare a mente delle vigenti disposizioni in materia.

Fino all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici continuerà ad essere consentita l'iscrizione ai corsi di laurea per i quali è prevista l'ammissione dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per lo stesso periodo di tempo si applicheranno, inoltre, le disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 8, concernente l'iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero.

Il personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, cui sia affidato l'insegnamento nei corsi di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, può essere esonerato, per un corrispondente numero di ore, dai normali obblighi d'insegnamento. L'eventuale eccedenza sull'orario d'obbligo è retribuita nella misura di un diciottesimo dello stipendio in godimento, per ogni ora settimanale e per l'effettiva durata del corso.

Indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria superiore posseduto, chiunque sia fornito di laurea può iscriversi ad altro corso di laurea.

Il termine per le iscrizioni alle Università di cui al presente articolo è fissato, per l'anno accademico 1969-1970, al 31 dicembre 1969.

(È approvato).

Art. 2.

Per l'anno accademico 1969-1970, lo studente può predisporre un piano di studio

diverso da quelli previsti dagli ordinamenti didattici in vigore, purchè nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di insegnamenti stabilito.

Il piano è sottoposto, non oltre il mese di dicembre, all'approvazione del consiglio di facoltà, che decide tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente.

A questo articolo ha presentato un emendamento il senatore Spigaroli, tendente ad inserire, nel primo comma, dopo le parole: « lo studente », le seguenti: « del primo e del secondo anno ».

S P I G A R O L I . Il mio emendamento ha lo scopo di impedire che anche gli studenti, ad esempio dell'ultimo anno, possano servirsi del potere di scelta al solo fine di evitare determinate prove particolarmente impegnative: pensate ad esempio agli studenti fuori corso.

Mi sembra giusto impegnare i consigli di facoltà a respingere i piani di studio degli studenti che mirano a sfuggire al proprio dovere, anche perchè in tal modo si scongiura il sorgere di situazioni di tensione e di frizione che potrebbero rivelarsi alquanto preoccupanti.

F O R T U N A T I . Vorrei fare una domanda maliziosa: cosa si intende per anno accademico 1969-1970? Se nell'anno accademico 1969-70 posso fare un piano di studio valido per i prossimi sei o sette anni, la riforma universitaria dove va a finire?

R O S A T I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Se diamo la possibilità di costruire il piano di studio in dialogo con la facoltà non devono esistere limitazioni.

F O R T U N A T I . Non discuto: ma siccome tutti sostenete che tale norma non deve incidere sulla riforma, ci troviamo in una aperta contraddizione. Infatti quando uno studente ha la facoltà di prendere ora una decisione per sei o sette anni futuri, ecco che limita notevolmente l'effetto della riforma.

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

20ª SEDUTA (30 ottobre 1969)

S O T G I U . Il problema evidentemente esiste. Comunque investirà soltanto una fase transitoria riguardante gli studenti già iscritti, destinata ad essere superata nel volgere di alcuni anni.

B U R T U L O . Mi rendo conto del fatto che studenti già al terzo o quarto anno di corso, o magari addirittura fuori corso, potrebbero approfittare della disposizione di legge per sfuggire a determinate difficoltà. Però la limitazione al primo o al secondo anno mi pare che in linea di principio presenti un vizio di metodo nel senso che certi orientamenti, certe scoperte delle proprie attitudini lo studente universitario le fa proprio dopo il secondo anno, quando, avendo percorso un certo *iter* di studi, e conosciuto le varie materie, tende a qualificare la propria laurea secondo il tipo di specializzazione più consono alle sue attitudini.

In secondo luogo faccio una questione di puntualizzazione perchè nelle facoltà di ingegneria, di medicina e di scienze il primo biennio ha un carattere veramente propedeutico stando agli attuali ordinamenti, mentre la utilità di un orientamento professionale nasce proprio al terzo anno.

Ora non comprendo perchè si debba limitare la liberalizzazione dei piani al primo o al secondo anno e non la si possa dare, almeno per le facoltà scientifiche, nei successivi, dove essa ha un significato vero.

Propongo, pertanto, di mantenere il testo nella sua stesura originale.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Vi prego di dare fiducia all'autonomia delle varie università le quali nella loro responsabilità decideranno certamente per il meglio.

Mi limiterei al Consiglio di facoltà, perchè tutto ciò che di rigido introduciamo nella legge può essere motivo di guai.

C O D I G N O L A . Escludiamo i fuori corso.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Torno a dirvi che debbo prima esaminare il problema. E se do-

mani i fuori corso, sentendosi privati di un diritto, magari a ragione, provocano turbamenti nell'università? Come faccio a questa ora, non preavvertito, a prendere una decisione di questo tipo senza avere avuto prima la possibilità di valutarne le conseguenze?

B E R T O L A , *relatore*. Mi associo alle osservazioni del Ministro.

S P I G A R O L I . Ritiro l'emendamento.

S O T G I U . Propongo di sostituire le ultime tre righe del primo comma, a cominciare dalle parole: « purchè nell'ambito... », con il seguente testo: « ... senza distinzione tra insegnamenti fondamentali e complementari, e con la possibilità di includere nel piano di studio insegnamenti compresi in corsi di laurea diversi da quello frequentato, purchè nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di insegnamenti stabilito ».

Secondo me, non si può sostenere che l'articolo in esame elimini la distinzione tra insegnamenti fondamentali e insegnamenti complementari; se poi si è convinti che la distinzione in parola sia davvero scomparsa — come si è affermato — con la norma in parola, allora non vedo il motivo per cui non si debba esplicitarlo.

B E R T O L A , *relatore*. A mio avviso l'emendamento proposto dal senatore Sotgiu è superfluo perchè già compreso nel provvedimento. Per quale motivo mi oppongo allora alla sua inclusione? Senatore Sotgiu, le dirò che temo il significato psicologico particolare che potrebbe assumere, apparendo quasi un incitamento a scavalcare tutti gli insegnamenti fondamentali.

R O M A N O . Prendiamo atto della dichiarazione del relatore, ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Sullo stesso argomento, dal senatore Iannelli è stato presentato un emendamento tendente ad inserire il seguente comma aggiuntivo nell'articolo in esame: « Nel piano di studio predisposto dal-

lo studente dovranno essere comprese tutte le discipline fondamentali della facoltà prescelta ».

I A N N E L L I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Al secondo comma è stato presentato dai senatori Farneti, Papa e Sotgiu un emendamento tendente a sostituire le parole: « non oltre il mese di dicembre » con le altre: « non oltre il mese di febbraio ».

S O T G I U . Vorrei far rilevare la grave situazione nella quale si verrebbero a trovare i Consigli di facoltà se dovessero, in un mese, approvare sei o settemila piani di studio.

F A R N E T I A R I E L L A . È stato fissato al 31 dicembre il termine per l'iscrizione all'università: lo studente dovrà pure avere il tempo necessario per fare il suo piano di studi e presentarlo e il Consiglio di facoltà, da parte sua, dovrà anch'esso avere il tempo di approvarlo.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Non più di trenta giorni, sono già troppi.

F O R T U N A T I . Dobbiamo intenderci anche sulla sostanza delle parole: « sottoposto all'approvazione » non significa « approvato ». A mio avviso, il piano deve essere sottoposto all'approvazione non oltre il 31 gennaio 1970. Il Consiglio di facoltà impiegherà il tempo che sarà necessario per l'approvazione.

I A N N E L L I . Concordo con il senatore Fortunati. Il 31 gennaio 1970 va bene.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Un Consiglio di facoltà che voglia esaminare seriamente cinque o seimila piani di studio impiegherà non un mese o due, ma cinque, sei mesi per valutarli.

Ora voi dite che lo studente deve avere un mese di tempo per poter presentare il pro-

prio piano di studi. Ma teniamo presente che lo studente è in grado di formulare il proprio piano di studi anche prima dell'atto formale della sua iscrizione all'università.

In sostanza voglio dire questo: nel momento in cui proroghiamo al 31 gennaio 1970 il termine per la presentazione del piano di studio da parte dello studente, dobbiamo ricordare che esso va approvato da parte delle facoltà: passerà ancora altro tempo e il primo anno rischia di andare perduto; volete valutare anche questo?

S P I G A R O L I . Aderisco *toto corde* all'interpretazione fornita dal senatore Fortunati che ha senz'altro ragione, ma mi lascia anche fortemente impressionato il ragionamento del Ministro: dovremmo porre, se mai, dei termini anche alle facoltà. Tuttavia io credo che convenga ancora stabilire che i piani di studio vanno presentati all'atto dell'iscrizione, così come è prassi costante.

C O D I G N O L A . Qui, comunque, non si parla soltanto degli studenti del primo anno, ma anche di quelli degli anni successivi.

S P I G A R O L I . Parlo dell'ipotesi più sfavorevole, cioè di quelli che potranno iscriversi entro il 31 dicembre, cioè dei ritardatari: dobbiamo andare a gennaio anche per questi? Ecco perchè dico che è opportuno fermarsi al 31 dicembre per tutti (eventualmente consentire il 31 gennaio per quelli che si iscrivono per la prima volta in virtù di questa legge).

I A N N E L L I . Quindi dovremmo dire: « Il piano è sottoposto, non oltre il mese di dicembre, all'approvazione del consiglio di facoltà, che decide tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente.

Tale termine è prorogato al 31 gennaio 1970 per gli studenti che si iscrivono per la prima volta in virtù della presente legge ».

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Devo pregare gli onorevoli senatori di non voler apportare emendamenti al testo proposto. Ci dobbiamo

presentare al mondo culturale italiano con un volto di serietà: abbiamo fatto il caso del geometra che va a iscriversi a medicina; ebbene, noi, quasi incitiamo questo geometra, che non è ancora iscritto all'università, a rielaborare con tutta calma un suo piano di studi, come se i piani dovessero necessariamente essere formulati dai singoli! Io chiedo formalmente che venga mantenuto il testo accolto in sede referente.

I A N N E L L I . Ma consideriamo almeno il caso di chi si iscrive per la prima volta!

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario ad infarcire la legge di queste disposizioni a scadenze diverse; oltre tutto c'è un fatto, scusatemi, ma lo debbo dire. Sono stato anche criticato, giorni fa, in seno al Consiglio superiore della pubblica istruzione, per queste continue innovazioni che introduciamo...

P I O V A N O . Voglio sperare che il Ministro della pubblica istruzione non si preoccupi di queste critiche!

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Non è che me ne preoccupi, ma il fatto è che questo provvedimento — sulla cui particolare urgenza siamo tutti d'accordo — rischia di essere caricato di una serie di disposizioni che hanno per oggetto più le posizioni particolari, lo studente singolo, che non gli aspetti generali del problema. Noi abbiamo ammesso che il geometra possa iscriversi a medicina o anche a filosofia; e va bene. Adesso vogliamo anche autorizzarlo a presentare con calma un nuovo piano di studi. Non si va troppo in là? Io sono contrario: questo provvedimento è estremamente semplice e tale deve rimanere; non possiamo infarcirlo con tutta una serie di disposizioni che, a mio avviso, sono anche di giustificazione dubbia.

B O N A Z Z O L A R U H L V A L E - R I A . A parte queste considerazioni, non prive certo di fondamento, che vogliamo fare per i nuovi iscritti?

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Ma non si tratta del nuovo iscritto! Non si tratta nemmeno del diplomato dal liceo classico che si iscrive a giurisprudenza e che prima frequenta un corso di orientamento: si tratta del geometra — resto a questo esempio — che non è nemmeno in grado di fare il corso di orientamento, che non è ancora entrato all'università, ma nello stesso tempo verrebbe autorizzato a presentare, quasi quando crede, un nuovo piano di studi! E per questo il Parlamento italiano discute e discute!

C O D I G N O L A . Peggioriamo la situazione, però, se consentiamo a questo geometra di presentare quella richiesta all'atto dell'iscrizione, quando non sa nulla di nulla!

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Ma quel geometra non presenterà proprio niente e si riterrà veramente fortunato di essere riuscito ad iscriversi all'università, ne ringrazierà il Parlamento, e non andrà a presentare dei piani di studio! Onorevoli senatori, rendiamoci conto dell'importanza del disegno di legge: abbiamo tratto dalla riforma delle cose estremamente importanti e le discutiamo proprio perchè sono gravi e urgenti: come conciliare questi argomenti gravi con tutti i dettagli di minor conto che vengono proposti di continuo?

A R N O N E . Non posso non dar ragione al Ministro.

F A R N E T I A R I E L L A . Io mantengo l'emendamento e ne chiedo la votazione, perchè se è vero che intendiamo dare la facoltà allo studente di presentare, o quanto meno di poter predisporre un suo piano di studi, dobbiamo darla sul serio! Se diciamo che deve presentarlo entro il 31 dicembre, noi gli impediamo di fatto l'esercizio di questa facoltà.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-

damento presentato dai senatori Farneti, Papa e Sotgiu.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo accolto in sede referente.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli studenti che fruiscono dell'assegno di studio previsto dalla legge 21 aprile 1969, n. 162, sono esonerati dal pagamento delle tasse, soprattasse, diritti di segreteria e contributi scolastici di ogni genere.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Romano, Farneti Ariella e Papa, il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo: « Sono esonerati dal pagamento delle tasse, soprattasse, diritti di segreteria e contributi scolastici di ogni genere:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2, numero 2, della legge 21 aprile 1969, n. 162;

b) coloro che fruiscono dell'assegno di studio previsto dalla legge 21 aprile 1969, n. 162 ».

R O M A N O . Noi abbiamo presentato l'emendamento perchè sulla base dell'articolo 3 approvato in sede referente, lo studente il quale appartenga a famiglia avente reddito inferiore alle 960.000 lire annue deve prima pagare le tasse universitarie, che si aggirano sulle 40-50.000 lire annue...

S P I G A R O L I . Sono circa 32.000 lire.

R O M A N O . Comunque deve pagare le tasse, poi presentare la domanda per ricevere l'assegno di studio e successivamente presentare ancora una domanda per il rimborso della quota. Ora lo studente il quale appartiene ad una famiglia il cui reddito è inferiore alle 960.000 lire annue il più delle volte non dispone nemmeno della somma necessaria per iscriversi; quindi se veramente vogliamo agevolare gli studenti appartenenti a famiglie poco abbienti, dobbiamo stabilire l'esonero per tutti coloro i quali appartengo-

no a famiglie con reddito inferiore a 960.000 lire annue. Nel nostro emendamento prevediamo inoltre l'esonero suddetto anche per tutti coloro i quali fruiscono di borse di studio. Si tratta quindi di un esonero completo, totale, immediato per gli appartenenti a famiglie che non pagano la complementare e di un esonero successivo per chi fruisce dell'assegno di studio.

C O D I G N O L A . Sono d'accordo con il collega Romano, ma osservo che approvare l'emendamento significherebbe seppellire per diverso tempo il provvedimento, in attesa del necessario parere della 5^a Commissione.

I A N N E L L I . Io non posso essere favorevole: una norma del genere costituirebbe un gravissimo precedente.

B E R T O L A , *relatore*. Vorrei dire al senatore Romano che non è il pagamento delle tasse, ma sono i contributi, specialmente per certe lauree, che arrivano a livelli pesanti. Ecco perchè quando si parla di tasse scolastiche vengono fuori cifre diverse.

Su questo punto, in realtà, non possiamo decidere nulla ora, ma vorrei peraltro pregare il Ministro della pubblica istruzione di porre allo studio la materia dei contributi: se fosse possibile reperire fondi, naturalmente attraverso il Ministero del tesoro, si dovrebbe cercare di alleggerire gli studenti dal pagamento dei contributi, più che delle tasse.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quali studenti?

B E R T O L A , *relatore*. In particolare, parlo dei contributi di laboratorio. Quindi, come dicevo, se si riuscisse a reperire i fondi potremmo avvicinarci a quanto propone il senatore Romano, assieme agli altri firmatari, nell'emendamento in questione; emendamento che per altro non è possibile accogliere ora.

R O M A N O . Noi dobbiamo insistere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emenda-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)20^a SEDUTA (30 ottobre 1969)

mento sostitutivo proposto dai senatori Romano ed altri.

(*Non è approvato*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Z A C C A R I . Dichiaro di astenermi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 3 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 4.

Agli incaricati di insegnamento nelle Università o negli istituti d'istruzione universitaria ivi comprese le scuole di specializzazione e di perfezionamento, in entrambi gli anni accademici 1968-69 e 1969-70, l'incarico è prorogato a domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno accademico 1970-71, salve le ipotesi di anticipata cessazione previste dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Per l'applicazione del precedente comma agli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito per l'anno accademico 1969-70.

Il presente articolo non si applica agli incarichi conferiti ai professori universitari straordinari e ordinari.

I senatori Codignola, Arnone e Castellaccio propongono un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo il seguente comma: « Il termine previsto dalla vigente legislazione per la validità delle terne dei vincitori di concorso universitario è prorogato di un anno ».

C O D I G N O L A . Abbiamo previsto una serie di proroghe in relazione a situazioni irregolari contemplate da una serie di provvedimenti emanati anno per anno. Ciò determina un gravissimo pericolo per i ternati, la cui legittima attesa ad essere chiamati rischia di essere frustrata. Quindi, così come abbiamo prorogato gli incarichi per i

docenti, proponiamo che per un anno sia prorogato anche il termine di validità delle terne.

I A N N E L L I . Io avevo presentato — come articolo aggiuntivo — il seguente emendamento: « Le nomine dei ternati nei concorsi a cattedre universitarie banditi nell'anno 1969 possono essere effettuate, con decorrenza dal 1° novembre 1969, sino al 31 marzo 1970 ». Mi associo comunque all'emendamento del senatore Codignola e non insisto sul mio.

S P I G A R O L I . A nome del mio Gruppo dichiaro di essere favorevole.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Codignola, Arnone e Castellaccio.

(*È approvato*).

F O R T U N A T I . L'articolo 4 riguarda una situazione particolare, quella degli incaricati. Desidero cogliere l'occasione della presenza del Ministro per osservare che sull'argomento è pervenuta a tutte le università una circolare ministeriale nella quale è detto che poichè sono in corso i decreti di nomina dei professori aggregati, le università stesse sono invitate a rivedere tutti gli incarichi assegnati a professori aggregati, perchè a norma delle disposizioni vigenti ai professori in parola sarebbe possibile conferire solo gli incarichi nelle materie del gruppo per il quale hanno vinto il concorso. Ora la norma richiamata è l'articolo 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, riguardante l'ordine di precedenza nell'assegnamento dell'incarico; ma io non credo che da un ordine di precedenza nell'assegnazione degli incarichi si possa dedurre che l'unico docente che non potrebbe avere altri incarichi sarebbe il professore aggregato. È chiaro che, nell'approvare la norma suddetta, il legislatore è incorso in un'omissione, non tenendo conto dello stato giuridico dei professori aggregati,

e si è creata una situazione veramente paradossale, che non solo dà luogo a sostanziali ingiustizie ma mette le facoltà in condizioni assurde.

Segnalo quindi all'onorevole Ministro la necessità di provvedere perchè si dia luogo ad una corretta interpretazione del citato articolo 7, nel senso che ai professori aggregati debbono essere applicate le stesse norme previste per quelli di ruolo, fermo restando l'ordine di precedenza nelle assegnazioni di cui al secondo comma della medesima norma.

FERRARI - AGGRADI, *ministro della pubblica istruzione*. Le do atto della giustizia della sua osservazione, facendomi carico che si provveda al più presto.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti l'articolo nel testo emendato, faccio presente la opportunità di alcune correzioni di coordinamento; nel terzo comma, anzitutto, dopo l'accoglimento del comma aggiuntivo proposto dal senatore Codignola, in luogo delle parole: « il presente articolo non si applica », occorrerà sostituire le seguenti altre: « Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo non si applicano »; in secondo luogo, il comma aggiunto, con la soppressione della parola « termine » (non necessaria) e la precisazione delle disposizioni cui è fatto rinvio, dovrebbe risultare così formulato: « La validità delle terne... prevista dall'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è prorogata di un anno ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo nel testo emendato e coordinato, di cui do lettura:

Art. 4.

Agli incaricati di insegnamento nelle Università o negli istituti d'istruzione universitaria, ivi comprese le scuole di specializzazione e di perfezionamento, in entrambi gli anni accademici 1968-69 e 1969-70, l'incarico è prorogato a domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, per l'anno accademico 1970-71, salve le ipotesi di anticipata cessazione previste dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Per l'applicazione del precedente comma agli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito per l'anno accademico 1969-70.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo non si applicano agli incarichi conferiti ai professori universitari straordinari e ordinari.

La validità delle terne dei vincitori di concorso a cattedra universitaria prevista dall'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è prorogata di un anno.

(È approvato).

Art. 5.

Con effetto dal 31 ottobre 1969, gli articoli 8 e 28-ter, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono abrogati.

Fermo quanto disposto nei commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 349, quali risultano sostituiti nell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, l'assistente ordinario non libero docente è assegnato alla seconda e alla prima classe di stipendio al compimento, rispettivamente, del sesto e del quarto anno di appartenenza alla classe precedente.

All'assistente ordinario non libero docente, all'atto del conseguimento della seconda classe di stipendio, si applicano le disposizioni in vigore per gli assistenti ordinari liberi docenti.

Il periodo di servizio, prestato dall'assistente ordinario non libero docente nella terza classe di stipendio in eccedenza a quello richiesto dal secondo comma del presente articolo per l'assegnazione alla seconda classe di stipendio, è utile ai fini del passaggio alla prima classe.

(È approvato).

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)20^a SEDUTA (30 ottobre 1969)

Il senatore Premoli ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere un articolo 5-bis del seguente tenore: « I titoli di studio universitari hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.

Nel quadro del riordinamento generale della pubblica Amministrazione e della scuola si provvederà con leggi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nuova disciplina degli esami di concorso a posti di pubblico impiego e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, di cui al comma quinto dell'articolo 33 della Costituzione, allo scopo di consentire l'ammissione agli uni e agli altri esami di tutti i cittadini che siano in possesso dei requisiti di legge, pur se sprovvisti di titoli di studio universitari ».

P R E M O L I . Noi riteniamo che la liberalizzazione degli accessi universitari, pur con le cautele che avevano cercato di prevedere gli emendamenti da noi presentati all'articolo 1, avrà l'effetto di aumentare, in tutti i sensi, la pressione delle strutture universitarie che già oggi scricchiolano paurosamente.

Il solo modo per evitare che si giunga al punto di rottura è, ad avviso del nostro Gruppo, la soppressione del valore legale del titolo di studio. Un primo passo in questo senso sembra essere stato compiuto dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, che rende lo studente arbitro di farsi un suo piano di studi anche se è prevista la remora dell'approvazione del piano stesso da parte del Consiglio di facoltà che decide tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente.

Naturalmente l'anzidetta norma non basta a frenare la corsa al « pezzo di carta », a parte i seri problemi che pone per quanto concerne l'accertamento della idoneità culturale e professionale per l'esercizio delle professioni e l'accesso ai pubblici impieghi. Ma occorre fare qualcosa d'altro.

Ecco la ragione per cui noi vorremmo che, entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, si procedesse ad una « svalutazione », per così dire, del titolo uni-

versitario, mediante una nuova disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e per gli esami di concorso a posti di impiego pubblico.

B E R T O L A , *relatore*. Il collega Premoli già sa che il relatore non può essere favorevole al suo emendamento aggiuntivo. Le ragioni che mi inducono ad esservi contrario sono tante, però addurrò soltanto quella più semplice: in questa legge non si può far posto ad un argomento così importante quale quello affacciato dal senatore Premoli perchè esso, se mai, potrebbe far parte della legge di riforma universitaria della quale ci stiamo occupando in sede referente.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Premoli al quale si sono dichiarati contrari sia il Governo che il relatore.

(*Non è approvato*).

Art. 6.

La maggiore somma da iscriversi nell'anno 1970, in applicazione dell'articolo 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è aumentata di lire 5 miliardi.

(*È approvato*).

Art. 7.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, prevista in lire 8 miliardi, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)20^a SEDUTA (30 ottobre 1969)

Il senatore Zaccari ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 873, invita il Governo a studiare la possibilità di istituire e organizzare presso le Università corsi di orientamento intesi a facilitare l'inserimento degli studenti nei singoli corsi di laurea ».

FERRARI - AGGRADI, *ministro della pubblica istruzione*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESENTE. Anche il senatore Fortunati ha presentato un ordine del giorno, di cui do lettura:

« La 6^a Commissione permanente del Senato, nel momento in cui approva il disegno di legge n. 873, invita il Governo ad adottare provvedimenti secondo cui le disposizioni della legge 26 settembre 1954, n. 869, e quelle relative al personale delle amministrazioni statali in materia di assunzioni e di compensi vanno interpretate nel senso che non sono applicabili alle università statali e agli istituti statali di istruzione universitaria nei casi in cui tali enti, ai predetti compensi e assunzioni, provvedano con regolare gestione di bilancio ».

FORTUNATI. Avevo intenzione di presentare un regolare emendamento, ma al fine di non ritardare l'approvazione del disegno di legge, ho ripiegato sull'ordine del giorno, invitando il Governo a prendere tutti i provvedimenti necessari, per evitare che si perpetui, all'interno dell'università, una situazione che minaccia di paralizzare l'intera vita universitaria.

FERRARI - AGGRADI, *ministro della pubblica istruzione*. Accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno.

FORTUNATI. Vorrei che l'ordine del giorno fosse posto in votazione.

PRESENTE. Il suo ordine del giorno, senatore Fortunati, è condiviso da

tutta la Commissione e il Governo ha già dichiarato di accettarlo.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

ROMANO. Ribadisco l'astensione dal voto del Gruppo comunista sul disegno di legge, per i motivi esposti dal collega Sotgiu in sede di discussione generale.

PREMOLI. I liberali, nel confermare il loro voto contrario, sottolineano che il disegno di legge n. 873, qualora dovesse tradursi in legge senza l'accoglimento dei loro emendamenti, nonchè non alleviare o ridurre, aggraverebbe e moltiplicherebbe ancora e forse in modo irreparabile i mali della nostra università.

È infatti fin troppo facile prevedere che la popolazione studentesca aumenterebbe notevolmente, rendendo ancora più drammatica la situazione universitaria per quanto riguarda le paurose carenze nei settori del personale docente, dell'edilizia e delle attrezzature fondamentali. Inoltre l'attuazione del principio della integrale liberalizzazione degli accessi universitari determinerebbe l'ulteriore abbassamento del livello culturale e professionale dell'università il cui contenuto di studi farebbe un altro passo indietro, verso la fascia dell'istruzione secondaria.

I liberali ritengono che, in questo momento, l'unico strumento veramente efficace per sfoltire l'università è restituire a più fisiologiche dimensioni le sue drammatiche carenze sarebbe l'abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari ai quali verrebbe attribuito esclusivo valore accademico.

PRESENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 14,20.